



Decreto del Direttore generale nr. 4 del 19/01/2021

Proponente: Dott.ssa Daniela Masini

Settore provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela Masini

Estensore: Dott.ssa Katia Prandi

Settore provveditorato Struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'rt. 31 comma 9, D.Lgs 50/2016

Il Responsabile dott.ssa Daniela Masini

Oggetto: *Dichiarazione di gara deserta per mancanza di offerte della procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro. Autorizzazione alla consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 D.Lgs 50/2016.*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
allegato A: Atti della procedura	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il decreto del Direttore generale n. 41/2017 con il quale il Settore Provveditorato è stato individuato quale "Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016" per le acquisizioni di natura trasversale e comunque di importo superiore a euro 20.000,00 esclusa IVA;

Visto il programma biennale 2019-2020 delle forniture e servizi, approvato con decreto del Direttore generale n. 105/2019 nel quale è ricompreso l'appalto di cui trattasi (CUI S04686190481201900012);

Considerato con decreto del Direttore amministrativo n. 118 del 08/11/2019 è stato nominato il gruppo di lavoro per la predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 50/2016 per il "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non prodotti dalla direzione di ARPAT e dalle Aree Vaste, compresa la fornitura di tutti gli imballaggi/contenitori/etichette necessari per il conferimento dei rifiuti, per la durata di quattro anni.", ha provveduto alla predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa finalizzata all'espletamento della procedura di affidamento;

Visto il decreto del Direttore generale n. 157 del 13/11/2020 di indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non, prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro, con modalità telematica mediante utilizzo di START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana), per l'importo a base di appalto di Euro 280.100,00, oltre IVA;

Verificato che la procedura di gara è stata indetta tramite il portale START in data 27/11/2020 e che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. S 229-564384 in data 24/11/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 139 del 27/11/2020, nonché su due quotidiani a rilevanza nazionale e su due a rilevanza locale;

Considerato che alla data di scadenza fissata per il giorno 31/12/2020 ore 13:00 non risulta pervenuta nessuna offerta e che, pertanto, la gara è da dichiararsi deserta;

Ritenuto opportuno, per conoscere le ragioni della mancata risposta del mercato alla procedura di gara, di procedere con la pubblicazione di un avviso di consultazione di mercato ai sensi dell'art. 66 D.Lgs 50/2016, da pubblicare sul profilo committente di ARPAT nonché da trasmettere agli operatori economici che hanno dimostrato interesse alla procedura con richiesta di chiarimenti;

Visto l'avviso di consultazione di mercato ai sensi dell'art. 66 D.lgs 50/2016 e gli atti della procedura di gara andata deserta allegati: Capitolati speciali tecnico e amministrativo di appalto, disciplinare e dettaglio offerta economica";

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di dichiarare deserta per mancanza di offerte, la procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro, con modalità telematica mediante utilizzo di START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana), per un valore massimo di euro 280.100,00, oltre iva;
2. di autorizzare la consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 D.Lgs 50/2016 al fine di comprendere le motivazioni della mancata risposta del mercato alla procedura di gara in oggetto;
3. di approvare l'avviso di consultazione di mercato (allegato "A") ai sensi dell'art. 66 D.lgs 50/2016 e relativi allegati, che saranno pubblicati sul profilo committente di ARPAT nonchè trasmessi agli operatori economici che hanno dimostrato interesse alla procedura con richiesta di chiarimenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Agenzia;
5. di dare atto che con decreto del Direttore amministrativo n. 118 del 08/11/2019 è stata individuata quale "Responsabile Unico del procedimento" ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016, il Responsabile del Settore Provveditorato, dando atto che il Settore Provveditorato è anche struttura stabile di supporto ai RUP, ai sensi dell'art. 31 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal decreto del Direttore generale n. 41/2017;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire quanto prima l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, entro la data del 30/06/2021 di scadenza della proroga del servizio attualmente in essere.

Il Direttore generale
Ing. Marcello Mossa Verre*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 14/01/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 15/01/2021
- Daniela Masini , il proponente in data 15/01/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 15/01/2021
- Guido Spinelli , Direttore tecnico in data 18/01/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 19/01/2021

AVVISO PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Art.66 D.Lgs. 50/2016

Procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 avente ad oggetto gli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da arpat, per la durata di anni quattro.

Premesso che:

- ARPAT in esecuzione del Decreto del Direttore generale nr. 157 del 13/11/2020 ha indetto la procedura di gara telematica in oggetto, pubblicata nella GUUE n. S 229-564384 in data 24/11/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 139 del 27/11/2020, GUCE n.2020/, con scadenza per la presentazione delle offerte al 31.12.2020;
- la gara è andata deserta per mancanza di offerte.

Premesso quanto sopra, dovendo nuovamente indire la procedura di gara per l'affidamento del servizio, a decorrere dal 1.7.2021, indispensabile per consentire l'espletamento delle attività istituzionali di ARPAT, si chiede agli operatori economici di conoscere **quali sono state le criticità rilevate negli atti di gara che hanno impedito la partecipazione alla procedura ed inoltre di far presente eventuali suggerimenti o proposte per la migliore sostenibilità del servizio sul mercato.**

A tal fine, gli operatori economici potranno prendere visione dei seguenti atti della gara della procedura andata deserta:

- 1) Capitolato tecnico ed amministrativo
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Modulo dettaglio offerta economica

La documentazione sarà visibile al seguente indirizzo:

[http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/avvisi-autosearch.xml?
CF=04686190481&DataDal=01/01/2017](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/avvisi-autosearch.xml?CF=04686190481&DataDal=01/01/2017)

Gli operatori economici interessati dovranno formulare esclusivamente per iscritto le proprie osservazioni ed inviarle via pec all'indirizzo arp.at.protocollo@postacert.toscana.it entro il 21/01/2021 ore 12,00.

La comunicazione dovrà recare la seguente dicitura: *“Consultazione preliminare di mercato per il servizio di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro”*, nonché la denominazione e la ragione sociale del partecipante.

La documentazione inviata dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato.

La presente consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art.66 del D.Lgs.50/2016, è volta ad instaurare una fase preparatoria della nuova procedura di gara e non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto.

Con il presente avviso, pertanto, ARPAT, al fine di garantire il principio di trasparenza nell'ambito della procedura in questione, intende acquisire tutte le informazioni e tutti gli elementi utili per una corretta impostazione tecnica della documentazione di gara ed eliminare ogni possibile ostacolo alla più ampia partecipazione possibile.

In merito si evidenzia come la definizione delle specifiche tecniche è stata effettuata sulla scorta dei capitolati approvati da altre stazioni appaltanti e che, stante la specificità del servizio di gestione rifiuti e soprattutto dell'esito della precedente procedura, si reputa indispensabile un supporto tecnico da parte degli operatori economici, prima di indire una nuova procedura.

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente, ossia non assicura e non preclude, rispetto alla partecipazione alla successiva gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno.

Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e ARPAT si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara e sempre "a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza".

Si precisa che le specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico allegato sono da considerarsi utili solo al fine della consultazione di mercato e che, in sede di svolgimento della nuova procedura di gara, potranno essere modificate, integrate, sostituite ad insindacabile giudizio di ARPAT.

ARPAT si riserva di avviare una successiva fase di consultazione mediante incontri di confronto tecnico condotti singolarmente con i soggetti che abbiano regolarmente presentato la documentazione sopra richiesta.

L'esito della consultazione preliminare di mercato sarà comunicato agli operatori economici partecipanti e pubblicato sul sito web dell'ARPAT.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Daniela Masini

CAPITOLATO NORMATIVO

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (con un unico operatore economico), per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro.

CIG 8456793E57

**Importo a base di appalto, soggetto a ribasso, euro 280.100,00 (IVA esclusa)
(Costi della sicurezza 0,00 euro)
Costi della manodopera euro 56.020.00,00.
Costi della sicurezza: euro zero**

INDICE GENERALE

Art. 1 Introduzione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Oggetto del contratto

Art. 4 Durata del contratto.

Art. 5 Importo a base d'asta e quadro economico

Art. 6 Varianti

Art. 7 Cauzione definitiva

Art. 8 Periodo di prova.

Art. 9 Referente del Contratto per l'appaltatore. RUP e DEC.

Art. 10 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 Danni e Polizza di assicurazione

Art. 12 Penalità

Art. 13 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.

Art. 14 Recesso

Art. 15 Sospensione dei servizi.

Art. 16 Subappalto e Cessione del contratto

Art. 17 Fatturazione e Pagamento

Art. 18 Revisione del canone

Art. 19 Esecuzione d'ufficio.

Art. 20 Clausola anticorruzione

Art. 21 Clausola sociale art. 50 D.Lgs. n. 50/2016

Art. 22 DUVRI

Art. 23 Stipula del contratto e relative spese

Art. 24 Comunicazioni formali e tutela della riservatezza

Art. 25 Foro competente

Art. 26 Norme di rinvio

Art. 1 Oggetto

Il presente Capitolato speciale di appalto ha per oggetto l'accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs 50/2016, per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi all'affidamento dei servizi di **RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.**

Potranno essere oggetto di affidamento specifico anche tutti i servizi e le forniture che si rendessero necessarie per il loro carattere di complementarietà, analogia e funzionalità all'oggetto del presente accordo quadro le cui caratteristiche sono esplicitamente dettagliate nel Capitolato Tecnico.

In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all'accordo quadro.

Le sedi interessate dai servizi sono le seguenti:

Sede
Direzione ARPAT (V. Porpora n. 22 – 50144 Firenze) Tel. 055.32061
AREA VASTA CENTRO
Area Vasta Centro – Via del Ponte alle Mosse, 211 (con ingresso da Via Petrella 14/A) – 50144 Firenze
Dipartimento Circondario Empolese – Via Tripoli, 18 – 50053 Empoli (FI)
Settore Mugello – Via Don Sturzo, 29 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Dipartimento di Prato – Via Lodi, 20 – 59100 Prato
Dipartimento di Pistoia – Via Baroni, 18 – 51100 Pistoia
AREA VASTA COSTA
Area Vasta Costa – Via Marradi, 114 – 57126 Livorno
Dipartimento Piombino-Elba – Via Adige, 12 – loc. Montegemoli – 57025 Piombino (LI)
Dipartimento di Lucca – Via Vallisneri, 6 – 55100 Lucca
Dipartimento di Massa Carrara – Via del Patriota, 2 – 54100 Massa
Dipartimento di Pisa – Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 Pisa
Servizio locale Versilia – Piazza Repubblica n. 16 – 55045 Petrasanta (LU)
Sede distaccata San Romano – Via A. Gramsci, 63/d, San Romano – 56020 Montopoli Valdarno Arno (PI)
AREA VASTA SUD
Area Vasta Sud – Loc. Ruffolo – 53100 Siena
Dipartimento di Grosseto – Via Fiume, 35 – 58100 Grosseto
Dipartimento di Arezzo – Viale Maginardo, 1 – 52100 Arezzo

Più specificatamente, il servizio consiste in:

- **raccolta dai depositi temporanei** situati all'interno delle sedi specificate, effettuata con mezzi idonei adatti al trasporto delle diverse tipologie di rifiuti sotto l'osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza e trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose, nonché raccolta e conferimento ad impianti autorizzati di smaltimento e/o recupero. L'appaltatore **dovrà privilegiare, ove possibile, il recupero di rifiuti servendosi dei consorzi obbligatori di recupero per quelle tipologie di rifiuti per cui questi sono previsti.**

- **fornitura di tutte le tipologie di contenitori** atti a raccogliere i rifiuti prodotti da ARPAT, e **dei materiali necessari** per il confezionamento dei rifiuti stessi, comprese le etichette necessarie alla corretta identificazione degli imballaggi (i simboli corrispondenti alle caratteristiche di pericolo H, simboli e numeri ADR conformi). Le tipologie di contenitori da fornire dovranno rispondere ai requisiti di cui all'art. 3 del presente capitolato.
- Il servizio dovrà essere espletato in osservanza delle vigenti normative in materia, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge relative alle misure di sicurezza per gli operatori impegnati nel servizio stesso.

Nel periodo di esecuzione del contratto il numero delle sedi di consegna potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione.

Anche l'ubicazione delle sedi potrà essere modificata nel corso del contratto.

L'ARPAT si riserva altresì la facoltà di rendere inoperante l'accordo quadro per quelle sedi che non dovessero avere produzione di rifiuti o che non fossero più di sua competenza e parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all'istituzione od all'assunzione di nuove competenze.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente capitolato e del contratto s'intendono per:

ARPAT: Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana, con sede legale in Firenze, Via Porpora 22, disciplinata dalla LRT 30/2009, è la stazione appaltante.

ADR: Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada e atti nazionali di recepimento.

Appaltatore: il soggetto scelto in conseguenza della procedura di gara è stato individuato come aggiudicatario.

Contratto: accordo, a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra ARPA Toscana e l'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione del servizio in questione, alle condizioni previste dal presente capitolato.

CER: codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui alla Decisione della Commissione europea 2014/955/UE.

CIG principale - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC.; esso è unico per l'appalto, consentendo l'identificazione univoca della gara e del contratto, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art. 213 del D.lgs. 50/2016 e successive deliberazioni dell'Autorità; esso svolge anche il compito, nell'ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

CIG derivato : Codice Identificativo di Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC che vengono presi come derivati dal CIG principale per ogni appalto attuativo;

Codice degli appalti: D. Lgs. n. 50/2016, in attuazione delle Direttive Comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

Contratto attuativo o specifico: contratto, con il quale le Aree Vaste di ARPAT esprimono la volontà di acquisire il servizio, o parte di esso, oggetto dell'accordo quadro. Esso recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'accordo quadro. Il contratto attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura del servizio.

Accordo quadro: contratto normativo firmato da ARPAT per la regolamentazione dei rapporti contrattuali stipulati ai sensi del presente capitolato;

Direttore dell'Esecuzione (DEC): soggetto individuato da ARPAT che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Svolge i compiti attribuiti dal D. Lgs. 50/2016 al Direttore dell'esecuzione relativamente ai singoli appalti attuativi in riferimento alla quale assume tale ruolo;

DURC: documento unico di regolarità contributiva - è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori;

FIR: formulari di identificazione dei rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006;

MUD: Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

Quantitativi presunti: quantitativi presunti dei servizi oggetto del presente Accordo quadro individuati ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l'attribuzione del punteggio economico ed indicati nelle tabelle fabbisogni allegate al Capitolato normativo;

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): soggetto che svolge le funzioni individuate all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 di Responsabile del Procedimento per l'affidamento dell'accordo quadro.

Responsabili Unici dei procedimenti (RUP) relativi agli appalti attuativi: soggetti individuati per ciascuna Area Vasta di ARPAT per la conclusione degli appalti attuativi;

Direttori dell'esecuzione del contratto: soggetti individuati per ciascuna Area Vasta di ARPAT a svolgere le funzioni previste dall'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 in riferimento a ciascuna appalto attuativo concluso dalle Aree Vaste di ARPAT

Art. 3 Oggetto del contratto

Il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle strutture dell'Agenzia sopra citate dovrà avvenire per i quantitativi e le tipologie di rifiuto identificati per CER e stato fisico in allegato (Allegato n. 1 al presente

capitolato)

I quantitativi previsti sono puramente indicativi, possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che l'esecutore del servizio possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Il valore dell'accordo quadro, infatti, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto per gli adempimenti formali ad esso legati ed il quadro economico massimo dell'accordo quadro.

Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto), i quali saranno effettuati sulla base dei singoli prezzi offerti in gara.

ARPAT quindi precisa che:

- le classificazioni ed i codici CER riportati in Allegato 1 al presente CSA potranno subire modificazioni a seguito di diversa attribuzione delle caratteristiche di pericolo e/o aggiornamenti normativi;
- ARPAT si riserva la facoltà di inserire nuovi flussi di rifiuti identificati anche da nuovi codici CER (a seguito di richiesta di nuovo preventivo per gli stessi ai medesimi patti e condizioni di gara) da gestire in relazione ad eventuali ulteriori attività analitiche attualmente non programmabili;
- ARPAT non garantisce un ammontare costante di quantitativi per gli anni di vigenza del contratto, i quantitativi di rifiuti oggetto del servizio riferiti alle diverse sedi dell'ARPAT sono da considerarsi indicativi e non tassativi e possono subire variazioni dovute a riorganizzazioni strutturali nonché all'andamento delle attività dell'Agenzia;
- Qualora i punti di produzione subiscano variazioni, per sopravvenute esigenze e/o per diversa organizzazione di ARPAT, l'appaltatore è, comunque, tenuta ad eseguire il servizio nei nuovi punti di produzione, senza ulteriori oneri economici a carico dell'Agenzia.

L'appaltatore sarà comunque tenuto alla gestione di tutti i rifiuti prodotti presso le strutture di ARPAT e che ARPAT necessita di conferirle, senza poter avanzare alcuna eccezione e reclamo qualora le qualità e/o le tipologie dei servizi richiesti e dei rifiuti, al termine del contratto, risultassero diversi da quelli indicati nel presente capitolato.

Art. 4 Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro avrà durata massima di quattro (4) anni, a decorrere dalla data di stipula.
2. Gli effetti giuridici dell'accordo quadro cesseranno alla data di scadenza e comunque fino al raggiungimento del valore dell'accordo quadro tramite gli appalti attuativi.

Art. 5 Valore dell'accordo quadro

1. Il valore massimo dell'accordo quadro è di euro 280.100,00 (oltre IVA), per la durata massima di 4 anni.

Art.6 Varianti art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016

ARPAT si riserva la facoltà di attuare le seguenti modifiche al contratto:

- eventuale introduzione di nuovi CER, per un importo massimo di euro **20.000,00**;
- eventuale attivazione del servizio di facchinaggio per la movimentazione dei rifiuti, per un importo massimo di **euro 40.000,00**;
- aumento del quinto d'obbligo ex art. 106 comma 1 Dlgs 106/2016 Euro **56.020,00** (IVA esclusa);
- eventuale revisione in aumento dei prezzi per il terzo terzo e quarto anno di durata dell'accordo quadro: **euro 5.000,00**;

Art. 7 Cauzione definitiva

L'appaltatore sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016).

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 8 Periodo di prova (Clausola art. 1341 codice civile).

1. Per i primi sei mesi dalla data di attivazione, l'accordo quadro si intenderà conferito a titolo di prova.

Il periodo di prova è da considerarsi con esito negativo al ricorrere delle seguenti fattispecie di inadempienza contrattuale:

- **oltre due ritardi superiori a 15 giorni solari dal termine previsto per il ritiro, cumulativamente in una o più sedi destinatarie del servizio..**

2. Qualora il periodo di prova avesse esito negativo, l'accordo quadro si intenderà risolto "di diritto", ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (clausola art. 1341 del C.C.). In tal caso, ARPAT procederà all'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

3. In tal caso, ARPAT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 Referente del Contratto per l'appaltatore. RUP e DEC.

1. L'appaltatore, all'atto della stipula del contratto di cui al presente capitolato, è tenuto ad individuare il Referente del contratto, indicando i recapiti di riferimento (telef., cell, FAX, indirizzo sede etc.). Il Referente rappresenterà l'appaltatore nei confronti di ARPAT, con ogni capacità per gli aspetti tecnici, economici ed amministrativi.
2. ARPAT ha nominato il Responsabile del Settore provveditorato per lo svolgimento della funzione di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'accordo quadro, mentre nominerà i RUP delle singole strutture ordinanti per gli appalti attuativi nonché il Direttore dell'esecuzione del contratto per le funzioni di cui ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell'appaltatore.

Nel caso di subappalto, l'appaltatore risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 11 Danni e Polizza di assicurazione

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato sia a persone e/o beni dell'Appaltatore stesso che di ARPAT, in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore si impegna a stipulare apposita **Polizza assicurativa**.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di personale ARPAT e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore deve produrre, prima della stipula del contratto, una o più polizze assicurative stipulata/e con Compagnia di Assicurazione autorizzata – ai sensi delle leggi vigenti – all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta, contratte specificatamente alle attività di cui al presente documento ovvero produrre una o più polizze di cui è provvisto integrate e/o modificate in cui siano presenti le seguenti clausole/condizioni:

- 1) effetto e scadenza della data di polizza dal giorno di stipula dell'accordo quadro fino ai sei mesi successivi alla sua data di scadenza;
- 2) **massimale unico non inferiore a 3.000.000,00** di Euro per sinistro, persone, animali, cose di terzi, senza possibilità di diminuzioni o storni dei rischi assicurati;
- 3) nel novero di terzi sono ricompresi ARPAT nonché tutti i soggetti e/o loro cose o animali che per qualsiasi motivo si trovino nel luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
- 4) obbligo della Compagnia Assicuratrice a che, qualora ARPAT fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Aggiudicatario (assicurato principale), sia data loro facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Compagnia Assicuratrice;
- 5) impegno della Compagnia Assicuratrice a dare immediato avviso scritto, via PEC al RUP o tramite raccomandata A/R a ARPAT da indirizzarsi al RUP, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole riportate nel presente articolo nonché di ogni inadempienza dell'Appaltatore (Assicurato principale) che possa comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile;
- 6) i sinistri, indennizzabili ai sensi della polizza assicurativa emessa, sono pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione di franchigie o scoperti in polizza, i quali rimangono a carico del Fornitore (Assicurato principale). In tal caso è onere delle Compagnia assicuratrice acquisire atto di liberatoria del terzo danneggiato una volta che abbia ricevuto il pagamento;
- 7) obbligo in capo alla Compagnia Assicuratrice di informare il RUP dell'intenzione di esercitare il diritto di recesso dal contratto di assicurazione stipulato con il Fornitore (Assicurato principale) per qualunque motivo ivi compreso il pagamento del premio;
- 8) obbligo in capo alla Compagnia Assicuratrice di informare il RUP immediatamente non appena venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza dell'appaltatore (Assicurato principale) che possano invalidare in tutto o in parte la Polizza stipulata.

Prima della stipula del contratto di appalto, l'Appaltatore produce al RUP il documento integrale di polizza assicurativa stipulata con Compagnia di Assicurazione autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta, attestante l'esistenza delle clausole/condizioni precedentemente indicate. Tale adempimento costituisce condizione per la stipula del contratto: la mancata produzione determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria.

La polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto non può avere durata inferiore a 12 mesi decorrenti dalla data di stipula stessa: considerato, tuttavia, che deve essere garantita la copertura assicurativa per tutta la durata dell'appalto, in tali casi, l'appaltatore è tenuto a produrre al RUP le relative estensioni temporali di copertura rischi.

Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Appaltatore, in quanto quest'ultimo risponde comunque del risarcimento nel suo valore complessivo.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare a ARPAT eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, Strutture, o Apparecchiature. L'appaltatore in ogni caso deve provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione dei beni danneggiati.

L'accertamento danni verso cose è effettuato da ARPAT alla presenza del referente del Servizio previamente avvertito. Qualora l'appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto ARPAT provvederà autonomamente.

Resta ferma l'intera responsabilità del l'appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri dell'appaltatore: costui rimane unico e solo responsabile nei confronti di ARPAT.

Art. 12 Penalità (Clausola ex art. 1341 Codice civile)

L'entità delle penali è indicata all'art.14 del capitolato tecnico di appalto.

1.E' fatta salva in ogni caso la facoltà di ARPAT di agire giudizialmente per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

2. L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti attraverso verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'appaltatore. Le penali potranno essere applicate anche senza bisogno di diffida e messa in mora. Di esse sarà data comunicazione scritta all'appaltatore il quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire controdeduzioni.

4. Il pagamento della penale avverrà tramite trattenuta sulla prima fattura utile. ARPAT conseguentemente emetterà fattura per l'importo trattenuto a titolo di penale.

5. Nel caso in cui le penali complessivamente applicate superino il 10% del valore dell'accordo quadro, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, incamerare la cauzione ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'appaltatore.

6. Qualora l'ammontare delle penali risultasse superiore all'1% del valore dell'accordo quadro, saranno applicate le Linee Guida n. 6 di ANAC.

Art. 13 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa (Clausola ex art. 1341 Codice civile)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze dell'appaltatore alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, superino il 10% del valore dell'accordo quadro, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed addebitare all'appaltatore i costi per l'espletamento di una nuova gara;
- qualora venga riscontrata una interruzione nell'erogazione del servizio di raccolta rifiuti e attività correlate;
- mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato Normativo;
- mancato rispetto degli obblighi connessi al rispetto della Legge 196/2013;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- l'appaltatore subappalti una parte del servizio senza autorizzazione dell'ARPAT.

L'ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non esegua l'appalto in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'appaltatore medesimo;
- l'appaltatore adotti un comportamento non conforme al Codice di comportamento di ARPAT;
- l'appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- l'appaltatore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'ARPAT;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'ARPAT metterà a carico dell'appaltatore il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In tali casi, ARPAT procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente in caso di impossibilità a recuperare la cauzione, nonché procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 14 Recesso (Clausola ex art. 1341 Codice civile)

L'ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.) nei seguenti casi:

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato.
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore in deroga all'art. 1671 del C.C. (clausola ex art. 1341 C.C.), a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ulteriore compensi o indennizzo o rimborso delle spese.

Nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 15 Sospensione dei servizi.

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale,

nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia con ARPAT.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso ARPAT procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da ARPAT per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 16 Subappalto e Cessione del contratto

L'Appaltatore non potrà sub-appaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto della specificità del servizio in questione.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ARPAT delle prestazioni subappaltate.

Si precisa che l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- il subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- l'appaltatore deve depositare presso l'ARPAT copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016;

L'appaltatore è obbligato a trasmettere ad ARPAT, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.

Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Art. 17 Fatturazione e Pagamento

Il corrispettivo di appalto dovuto per ogni singolo ordine/contratto, è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto (raccolta, ritiro, trasporto, fornitura di idonei contenitori) e si intende fisso ed invariabile.

La fatturazione dovrà essere effettuata **a cadenza trimestrale posticipata**, distinta per ciascuna Area Vasta e per la Direzione.

Il termine per il pagamento è stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di conformità del servizio eseguita dal Responsabile di esecuzione del contratto, per l'appalto attuativo.

Nella fattura dovrà essere dettagliato l'elenco dei codici CER smaltiti e il relativo peso.

La verifica di conformità sarà effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo svolgimento del servizio.

Il corrispettivo offerto in gara è fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481".

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: **UFNBJI**.

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG derivato comunicato con l'ordine. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Pertanto le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° luglio 2017 dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall'ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria.

Art. 18 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in mancanza di costi standard, i prezzi unitari saranno soggetti a revisione in aumento o in diminuzione, a cadenza annuale dopo il decorso dei primi 24 mesi di avvio del contratto, nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT tramite l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Qualora l'istanza sia inoltrata da ARPAT e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta nei corrispettivi contrattuali, se il Fornitore non accetta di adeguare i prezzi vigenti a quelli di mercato, si può procedere alla risoluzione unilaterale della convenzione ai sensi dell'art. 1467 del c.c., con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

Art. 19 Esecuzione d'ufficio.

1. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, ARPAT si riserva fin d'ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, saranno addebitati all'appaltatore aggiudicatario anche i costi di tale operazione.

Art. 20 Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2021 - 2022 di cui al decreto del Direttore generale n. 10/2020;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>).

Art. 21 Clausola sociale ex art.50 D.Lgs. n. 50/2016

Non ricorre l'obbligo di applicazione della clausola sociale ex art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 (ved. Linee guida n. 13 ANAC) in quanto l'appalto non si configura come "appalto ad alta intensità di manodopera".

Tra l'altro, il servizio di gestione dei rifiuti di cui al contratto uscente è affidato in regime di subappalto e in base alle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, la clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.

Art. 22 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto DUVRI), dal quale non risultano stimati costi per la sicurezza che risultano pari a zero euro.

L'appaltatore deve prendere contatti con ARPAT al fine di incontrarsi per il completamento del DUVRI da allegare al contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

Art. 23 - Stipula del contratto e relative spese (Clausola ex art. 1341 Codice civile)

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico dell'aggiudicatario. L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Dovranno essere rimborsate entro 60 gg. dall'aggiudicazione le spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI (articolo 5, D.M. 2 dicembre 2016).

Art. 24 - Comunicazioni formali e tutela della riservatezza

In tutte le comunicazioni formali intercorrenti fra ARPAT e l'aggiudicatario, deve essere rispettata la forma di seguito specificata al fine di garantire correttezza, certezza, trasparenza ed efficacia alle medesime.

L'appaltatore, tramite il Referente per l'esecuzione del servizio, deve indirizzare per iscritto (anche via PEC) ogni sua comunicazione.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, se necessario per la loro corretta comprensione, da idonea documentazione. Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione all'Appaltatore saranno indirizzate per iscritto o tramite mezzi telematici al Referente/Responsabile.

L'appaltatore sarà tenuto al rispetto del D.Lgs 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nei modi ivi indicati.

Allo scopo l'Appaltatore è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.

L'Appaltatore e il personale dallo stesso utilizzato per lo svolgimento del servizio aggiudicato dal presente appalto dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per l'appalto in oggetto, qualsiasi informazione relativa al Servizio che non fosse stata esplicitamente autorizzata direttamente o indirettamente da questo Ente.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per ARPAT purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza esplicitato nel presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze etc con propri elaborati, l'Appaltatore sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi ad ARPAT nell'ambito dell'appalto, che intendesse esporre o produrre.

Art. 25 – Foro competente (Clausola ex art. 1341 Codice civile)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti sarà comunque competente il Foro di Firenze.

Art. 26 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato normativo si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Capitolato tecnico “Prelievo, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT”

Indice generale

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ARTICOLO 2 – RIFIUTI OGGETTO DI QUOTAZIONE.....	2
ARTICOLO 3 – PUNTI DI PRODUZIONE E RITIRO DEI RIFIUTI.....	2
ARTICOLO 4 – VARIANTI.....	3
ARTICOLO 5 – MODALITA' DI RACCOLTA E PESATURA.....	4
ARTICOLO 6 - REQUISITI DEI CONTENITORI DI RACCOLTA RIFIUTI.....	4
ARTICOLO 7 – VERIFICHE ISPETTIVE.....	5
ARTICOLO 8 - TRASPORTO E DISCIPLINA ADR	5
ARTICOLO 9 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	6
ARTICOLO 10 – AUTORIZZAZIONI RICHIESTE	7
ARTICOLO 11 – FORNITURA FORMULARI.....	7
ARTICOLO 12 - INTERVENTI IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI.....	7
ARTICOLO 13 - ONERI A CARICO DI ARPAT ED ESCLUSIONI.....	8
ARTICOLO 14 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ.....	8

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle Strutture di ARPAT, tenuto conto delle precisazioni contenute all'art 13 "Oneri a carico di ARPAT ed esclusioni".

Sono compresi nell'appalto la fornitura, la consegna e la distribuzione presso tutte le strutture dei contenitori, delle etichette necessarie alla corretta identificazione degli imballaggi e di ogni altro materiale necessario per il confezionamento dei rifiuti prodotti da ARPAT.

Sono a carico del Fornitore tutte le spese per eventuale ulteriore materiale di consumo o attrezzatura necessaria non esplicitata per l'esecuzione del servizio a regola d'arte e nel pieno rispetto delle vigenti normative.

Per l'espletamento di detto servizio il Fornitore deve attenersi a tutte le norme di legge in materia di gestione dei rifiuti speciali, anche tenendo conto delle particolari tipologie oggetto di gara.

ARPAT sarà sollevata da qualsiasi responsabilità in merito al corretto smaltimento/recupero dei rifiuti consegnati al Fornitore, che assumerà tutte le responsabilità previste dalla legge per le fasi dell'attività successive al ritiro dei rifiuti.

ARTICOLO 2 – RIFIUTI OGGETTO DI QUOTAZIONE

In allegato 1 sono riportate le tipologie di rifiuto identificate per codice CER, stato fisico e caratteristiche di pericolo con i quantitativi stimati per il quadriennio sulla base dei precedenti smaltimenti. I quantitativi riportati sono da considerarsi indicativi, utili per stabilire la base d'asta e il relativo confronto economico fra i concorrenti. Trattandosi di accordo quadro i quantitativi possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. L'eventuale mancato conferimento di alcune tipologie di rifiuti, o una produzione saltuaria o limitata, non può dar luogo a pretesa alcuna da parte del Fornitore per mancato guadagno o altro danno.

Il Fornitore dovrà inoltre essere disponibile alla gestione di altre tipologie di rifiuti prodotti come dettagliato nell'art. 4 "Varianti".

ARTICOLO 3 – PUNTI DI PRODUZIONE E RITIRO DEI RIFIUTI

Il Fornitore dovrà provvedere al prelievo dei rifiuti dai punti di deposito temporaneo delle sedi di ARPAT di seguito elencate:

Direzione ARPAT

Via N. Porpora n. 22 – 50144 Firenze

Via Tartini 13/a - 50144 Firenze

Area Vasta Centro

- **Dipartimento di Firenze - Sede Area Vasta Centro**, Via del Ponte alle Mosse, 211 (con ingresso da Via Petrella 14/A) – 50144 Firenze
- **Dipartimento Circondario Empolese** - Via Tripoli, 18 – 50053 Empoli (FI)
- **Settore Mugello** - Via Don Sturzo, 29 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

- **Dipartimento di Prato** - Via Lodi, 20 – 59100 Prato
- **Dipartimento di Pistoia** - Via Baroni, 18 – 51100 Pistoia

Area Vasta Costa

- **Dipartimento Livorno - Sede Area Vasta Costa**, Via Marradi, 114 – 57126 Livorno
- **Dipartimento Piombino-Elba**, Via Adige, 12 – loc. Montegemoli – 57025 Piombino (LI)
- **Dipartimento di Lucca** - Via Vallisneri, 6 – 55100 Lucca
- **Servizio locale Versilia – Massaciuccoli** - Piazza Repubblica n. 16 – 55045 Pietrasanta (LU)
- **Dipartimento di Massa Carrara** - Via del Patriota, 2 – 54100 Massa
- **Dipartimento di Pisa** - Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 Pisa
- **Sede distaccata San Romano** - Via A. Gramsci, 63/d, San Romano – 56020 Montopoli Valdarno Arno (PI)

Area Vasta Sud

- **Dipartimento di Siena – Sede Area Vasta Sud** - Loc. Ruffolo – 53100 Siena
- **Dipartimento di Grosseto** - Via Fiume, 35 – 58100 Grosseto
- **Dipartimento di Arezzo** - Viale Maginardo, 1 – 52100 Arezzo
- **Sede distaccata San Giovanni Valdarno** – Via Vetri Vecchi, 52027 S. Giovanni Valdarno (AR)

Si evidenzia che i Laboratori sono presenti nelle Sedi di:

- **Dipartimento di Firenze** - Sede Area Vasta Centro (Laboratorio chimica, biologia, radioattività e amianto)
- **Dipartimento di Pisa** – Sede Area Vasta Costa (Laboratorio biologia)
- **Dipartimento Livorno** - Sede Area Vasta Costa (Laboratorio chimica)
- **Dipartimento di Siena** - Area Vasta Sud (Laboratorio unico sui rifiuti)
- **Dipartimento di Arezzo** – Area Vasta Sud (Laboratorio biologia e aerobiologia)

ARPAT, in relazione ai propri programmi di attività si riserva la facoltà di variare il numero e la dislocazione dei punti di ritiro senza che, per questo, il Fornitore possa sollevare eccezioni e/o chiedere integrazione dei corrispettivi pattuiti.

Il Fornitore dovrà provvedere alla movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei di ARPAT ai propri mezzi di trasporto e al carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli...), nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Si precisa che ARPAT non fornirà personale per le operazioni di carico/scarico sul mezzo adibito al trasporto dei rifiuti da avviare allo smaltimento. In caso di rifiuti ingombranti ARPAT comunicherà preventivamente le dimensioni per meglio organizzare il ritiro.

In caso di necessità unitamente alla richiesta di smaltimento, ARPAT attiverà il servizio di facchinaggio di cui all'art. 4 del presente CSA.

ARTICOLO 4 – VARIANTI

ARPAT si riserva la facoltà di affidare i seguenti servizi, a chiamata, i quali saranno retribuiti con le modalità indicate all'art. 6 del Capitolato Normativo:

- conferimento di rifiuti per i quali non è stata già prevista la quotazione in sede di gara. In tal caso ARPAT provvederà in autonomia a chiedere il preventivo al Fornitore che si impegna a fornire l'offerta economica e gli atti autorizzativi degli impianti di destinazione per la valutazione da parte di ARPAT. In caso di mancata risposta positiva entro 7 giorni ARPAT si rivolgerà al mercato. In caso di accettazione la quotazione dei prezzi dei nuovi CER costituirà integrazione del contratto in essere. Si stima un importo massimo di Euro 20.000,00;
- servizio di facchinaggio interno ed esterno agli edifici ARPAT: comprende tutte le attività relative a movimentazioni dei rifiuti confezionati da effettuarsi all'interno degli immobili indicati all'art. 3, dal punto di produzione al punto di raccolta, utilizzando attrezzatura di proprietà dell'appaltatore, rispondente alla normativa vigente. Si stima un importo massimo di Euro 40.000,00.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI RACCOLTA E PESATURA

Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti a seguito della richiesta da parte della Struttura produttrice secondo le seguenti tempistiche:

- per i rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103*), prodotti dai Laboratori di Firenze e Pisa, la frequenza del ritiro va effettuata a cadenza settimanale. ARPAT invierà apposita comunicazione qualora non sia necessario il ritiro.
- per le altre tipologie di rifiuti l'intervento dovrà essere effettuato entro 15 giorni solari dalla richiesta. Tale termine potrà essere esteso, previo accordo con la Struttura, comunque nel rispetto dei quantitativi e dei tempi di giacenza massimi previsti dalla legislazione vigente.

Il Fornitore prima dell'avvio del servizio dovrà fornire le seguenti informazioni:

- nominativi di riferimento all'interno della ditta (con i loro recapiti) ai quali rivolgersi per le informazioni tecniche e amministrative;
- le informazioni necessarie che ARPAT dovrà fornire in fase di prenotazione del ritiro.

ARPAT pesa o stima il quantitativo del rifiuto, il quale verrà comunicato al Fornitore in fase di prenotazione del ritiro. ARPAT verificherà e firmerà il formulario spuntando la casella di verifica peso a destino, nonché relativa scheda di omologa.

Nel caso di ripetute e significative difformità nei pesi rilevati a destino, il Fornitore dovrà, su espressa richiesta di ARPAT, far transitare gli automezzi che trasportano i rifiuti per una pesa pubblica o altro impianto – anche privato - indicato da ARPAT, per il controllo dei quantitativi conferiti.

La raccolta dovrà svolgersi sempre in presenza di un operatore ARPAT e di norma nella fascia oraria tra le 8:30 e le ore 13:00 dal lunedì al venerdì, previo accordo con il referente della singola Struttura.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DEI CONTENITORI DI RACCOLTA RIFIUTI

Il Fornitore deve provvedere in base alle necessità segnalate dalle strutture di ARPAT, e per tutta la durata del contratto, alla fornitura a proprio carico del materiale necessario per il corretto espletamento del servizio nelle sedi indicate:

- i contenitori di tipologia necessaria;
- le etichette adesive con pittogrammi;
- il materiale per l'imballaggio.

Solo per i rifiuti di tipo sanitario a rischio infettivo (CER 180103) i contenitori dovranno riportare l'etichettatura idonea.

Il materiale sopra indicato dovrà essere fornito entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta.

Al momento della consegna i contenitori, compresi i sacchi, dovranno essere: integri, puliti internamente ed esternamente, privi di etichette, asciutti, privi di contaminazioni e sporco visibile ed esenti da cattivi odori, essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione.

I contenitori dovranno in particolare essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, facilmente stoccabili e impilabili, essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore e possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e trasporto e una chiusura finale di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi.

Il Fornitore deve produrre le schede tecniche della tipologia del contenitore, al fine di assicurare l' utilizzo di imballaggi conformi alla vigente normativa in materia di trasporto rifiuti e della normativa ADR. Le stesse dovranno essere fornite tutte le volte che un contenitore viene modificato.

I contenitori usualmente adoperati e la cui fornitura deve essere garantita devono avere le seguenti caratteristiche:

- Taniche a bocca stretta per i liquidi di dimensioni variabili da 5 litri, 10 e 20 litri;
- Bidoni (tanica a bocca larga) per i solidi o come imballaggio secondario, di dimensioni da 30 litri a 60 litri;
- Bidone da 60 litri per il rischio biologico;
- Bidone da 60 litri in polietilene;
- Sacchi da 60 litri in polietilene con spessore 0,2 mm;
- Fusto 30 litri con coperchio chiusura a cravatta;
- Secchiello da 20 litri;
- Big bag e/o sacchetti di plastica o di tela per i solidi pericolosi e non, fino a 1 metro cubo;
- Scatole di cartone come imballaggio secondario di capacità da 20 litri a 40 litri.

Si sottolinea che le dimensioni riportate sono indicative.

ARTICOLO 7 – VERIFICHE ISPETTIVE

ARPAT si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio in tutte le sue fasi.

ARTICOLO 8 - TRASPORTO E DISCIPLINA ADR

Il Trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato tramite mezzi in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, in particolare l'Iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali e nel rispetto delle norme ADR.

I mezzi impiegati devono essere idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati e devono essere sottoposti ad adeguate bonifiche periodiche, delle quali devono essere fornite le relative attestazioni.

Il Fornitore deve dare adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale del Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività di Arpat.

Il personale impiegato per il trasporto deve essere in regola con le normative vigenti, sollevando Arpat da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno di Arpat.

In particolare il Fornitore dovrà:

- fornire e mantenere aggiornato l'elenco dei mezzi iscritti all'Albo;
- fornire e mantenere aggiornato l'elenco dei trasportatori e dei mezzi autorizzati ai sensi della normativa ADR, corredato da copia del patentino rilasciato ai sensi della normativa ADR.

ARTICOLO 9 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il Fornitore deve garantire la puntualità e la continuità del servizio.

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il Fornitore, dei quali deve essere fornita autorizzazione all'esercizio. Ogni aggiornamento delle autorizzazioni riguardante la possibilità dell'impianto di poter gestire i rifiuti oggetto del seguente appalto andrà comunicato entro quindici giorni dalla data di scadenza e comunque contestualmente all'accettazione della richiesta di ARPAT, inviando tutti i documenti comprovanti il rinnovo/modifica di tali autorizzazioni al fine di esonerare ARPAT da ogni responsabilità. Non dovranno assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni per tutta la durata del contratto.

Il servizio deve essere garantito anche in caso di chiusura, di temporanea fermata o di sopravvenuta impossibilità dell'impianto di smaltimento o recupero a ricevere i rifiuti, provvedendo a trasportare gli stessi presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Direttore dell'esecuzione del contratto di Arpat nonché alla struttura richiedente.

ARTICOLO 10 – AUTORIZZAZIONI RICHIESTE

Il fornitore deve essere in possesso della seguente documentazione:

1) Le autorizzazioni degli impianti di smaltimento o recupero per ogni tipologia di rifiuti oggetto di gara e attestazione di detti impianti relativa all'accettazione delle varie tipologie di rifiuti previste nell'Allegato 1, qualora gli impianti di destinazione siano differenti rispetto a quelli dichiarati in sede di gara dovrà essere comunicata la modifica unitamente alle relative attestazioni;

2) Laddove i rifiuti siano conferiti ad impianti di stoccaggio e/o trattamento preliminare¹, il Fornitore è tenuto a produrre le autorizzazioni all'esercizio e ad indicare gli impianti di destinazione finale a cui sono ulteriormente conferiti i rifiuti in uscita, in modo da garantire la tracciabilità dell'intero percorso di smaltimento;

3) Iscrizioni all'Albo dei gestori ambientali, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti previste nell'Allegato 1, dei trasportatori con l'elenco dei mezzi e dei relativi rifiuti autorizzati;

4) Le autorizzazioni in ordine alle norme ADR, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti previste nell'Allegato 1, rilasciate dalle competenti autorità con l'elenco dei mezzi e persone autorizzati.

ARTICOLO 11 – FORNITURA FORMULARI

E' a carico del Fornitore la compilazione dei formulari con i dati forniti da ARPAT.

Laddove previsto il Fornitore dovrà compilare la scheda di omologa del rifiuto con i dati forniti da ARPAT.

Il Fornitore dovrà restituire ad ARPAT, per ogni trasporto, entro 60 giorni e comunque non oltre i 90 giorni, la quarta copia del formulario controfirmata dall'impianto di destinazione.

Il Fornitore dovrà trasmettere, entro il mese di marzo di ogni anno, i quantitativi di rifiuti ritirati nell'anno solare precedente con i dati necessari per consentire ad ARPAT la compilazione del MUD.

ARTICOLO 12 - INTERVENTI IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI

In caso di sversamento accidentale di rifiuto nel corso dell'esecuzione del servizio all'interno delle strutture di ARPAT, il Fornitore deve intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e idonei prodotti e dispositivi di contenimento, nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata. Inoltre ARPAT potrà accedere alla polizza assicurativa stipulata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 11 del CSA amministrativo.

ARTICOLO 13 - ONERI A CARICO DI ARPAT ED ESCLUSIONI

Restano a carico di ARPAT ai sensi del D.Lgs. n.152/2006:

- la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti;
- la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti;
- le comunicazioni MUD;

¹ destinati ad una o più delle operazioni classificate con i codici D13, D14, D15, R12, R13 di cui agli allegati B e C alla parte quarta del Dlgs. 152/2006 e s.m.i.

- la movimentazione interna dei rifiuti fino al punto di raccolta (tranne nel caso di attivazione del servizio di facchinaggio);
- la gestione dei depositi temporanei;
- la sottoscrizione dei formulari di identificazione per il trasporto;
- la sottoscrizione delle omologhe;

Sono esclusi dal presente appalto:

- I rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani dai regolamenti comunali.
- I rifiuti radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/95.

ARTICOLO 14 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso, si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali di seguito riportate:

1. Per ogni episodio di ritardo nel ritiro dei rifiuti rispetto ai termini previsti e concordati con i referenti dei singoli Dipartimenti, non imputabile ad ARPAT ovvero a forza maggiore: si applica una penale pari a Euro 150,00. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei successivi tre giorni si procederà con l'applicazione di un'ulteriore penale di Euro 300,00. Nel caso in cui il mancato ritiro riguardi il codice CER 180103* la penalità è raddoppiata;
2. per ogni episodio di sospensione del servizio in qualsiasi fase: si applica una penale pari a € 2.500,00 per ogni punto di raccolta, in aggiunta ai costi sostenuti da ARPAT per lo smaltimento;
3. Per ogni episodio di mancata consegna degli imballaggi e delle etichette rispetto ai termini di cui all'art. 6: si applicherà una penale di € 100,00. Qualora la consegna non venisse effettuata nei successivi cinque giorni si procederà con l'applicazione di un'ulteriore penale di Euro 200,00.
4. per ogni inadempienza nella fornitura di imballaggi e contenitori non idonei e/o con caratteristiche diverse da quelle previste in capitolato, non espressamente autorizzate dagli uffici competenti e/o di materiale scadente, gli stessi dovranno essere ritirati a cura e spese del fornitore e sostituiti con contenitori idonei entro 15 giorni dalla data della richiesta originaria. Qualora la consegna non venisse effettuata entro i suddetti termini verrà applicata una penale di € 200,00, incrementata di ulteriori € 300,00 se non verranno consegnati entro i successivi 5 giorni;
5. per ogni episodio di mancato invio della quarta copia nei tempi previsti all'art. 8: si applicherà una penale di € 200,00. Qualora la consegna non venisse effettuata nei successivi cinque giorni si procederà con l'applicazione di un'ulteriore penale di Euro 200,00.
6. per ogni episodio di mancata comunicazione scritta delle variazioni di destinazione dei rifiuti entro i termini previsti: si applicherà una penale di € 200;
7. per ogni episodio di mancata comunicazione scritta al momento della conferma del ritiro, della variazione di destinazione del rifiuto: si applicherà una penale di € 300;
8. per ogni episodio di errata compilazione del formulario e relativa omologa quando prevista si applicherà una penale di € 300;

9. per mancato invio della rendicontazione annuale prevista all'art. 11 del presente CSA entro il 31 marzo si applicherà una penale di € 500,00, oltre il mancato invio si protragga oltre il 15 aprile verrà applicata un'ulteriore sanzione di € 2.000,00;

In ogni caso ARPAT potrà agire per il risarcimento del maggior danno.

Sono a carico del Fornitore tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa dell'ARPAT, il carico dei rifiuti venisse dirottato ad impianti non autorizzati.

Allegato 1: tabella codici CER



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

**REGIONE
TOSCANA**



ARPAT

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI ATTUATIVI DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DA ARPAT, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO, CON MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DI START (SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA)

CIG: 8456793E57

1. Premesse

1.1 Sistema informatico

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

4.2 Opzioni e rinnovi

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6. REQUISITI GENERALI

7. REQUISITI SPECIALI

7.1 Requisiti di idoneità

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

8. AVVALIMENTO

9. SUBAPPALTO

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 Domanda di partecipazione

15.2 Documento di gara unico europeo

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

15.3.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria, subappaltatore

15.3.3 Documentazione a corredo

15.3.4 Documentazione ulteriori per i soggetti associati

16. OFFERTA TECNICA

17. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

17.1 Dettaglio economico

17.2 Offerta economica

17.3 Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA e VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

21. APERTURA e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Con Decreto del Decreto del Direttore generale nr. 157 del 13/11/2020, ARPAT ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n .50/2016 avente ad oggetto gli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro.

L'affidamento avverrà mediante il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio sono le sedi ARPAT della Regione Toscana [codice NUTS IT11.

CPV: 90510000-5

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile del Settore Provveditorato.

1.1.Sistema informatico

La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Progetto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) relazione tecnico- illustrativa ex art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 comprensiva dei seguenti documenti: capitolato speciale di appalto, capitolato tecnico quadro economico dell'appalto, scheda di dettaglio offerta economica, modello allegato alla relazione tecnica
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Allegato 1 al disciplinare di gara "Modello A.1";
- 5) Allegato 2 al disciplinare di gara "Modello A.2";
- 6) DGUE editabile;
- 7) Allegato 3 al disciplinare di gara "Dichiarazione segreti tecnici e commerciali";
- 8) DUVRI;
- 9) schema di contratto e dichiarazione accettazione clausole art. 1341 Cod. Civ.le
- 10) Decreto del Direttore Generale n. 10/2020 "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022";
- 11) Decreto del Direttore Generale n. 166/2014 "Approvazione del codice di comportamento di ARPAT";

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://start.toscana.it>.

2.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**" **disponibile nella pagina di dettaglio della gara sul sistema telematico START**, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" all'indirizzo internet <http://start.toscana.it/>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5**, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START. Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti

sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'accordo quadro finalizzato all'affidamento mediante appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, la suddivisione in lotti non è stata ritenuta funzionale dal punto di vista organizzativo, né dal punto di vista gestionale in quanto non garantirebbe omogeneità né dal punto di vista delle prestazioni, né da punto di vista economico.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di appalto euro(IVA esclusa)
1	Servizi raccolta rifiuti	90510000-5	P	280.100,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0, 00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende costi della manodopera che ARPAT ha stimato in euro **56.020,00**, come meglio dettagliato nella relazione allegata.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

L'accordo quadro ha una durata massima di 4 anni. Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale ARPAT può stipulare gli appalti attuativi. Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, non sarà più possibile emettere appalti attuativi, qualora sia esaurito il valore massimo complessivo previsto.

4.2. Opzioni e rinnovi

ARPAT si riserva la facoltà di attuare le seguenti modifiche al contratto:

- variante in aumento dell'importo contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo (art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016): euro **56.020,00**, esclusa IVA;
- eventuale revisione in aumento dei prezzi unitari dei CER di gara relativa al terzo e quarto anno di durata del contratto come previsto dall'art. 19: **euro 5.000,00**;
- conferimento di rifiuti per i quali non è stata già prevista la quotazione in sede di gara. In tal caso ARPAT provvederà in autonomia a chiedere il preventivo all'appaltatore che si impegna a fornire l'offerta economica e gli atti autorizzativi degli impianti di destinazione per la valutazione da parte di ARPAT. In caso di accettazione costituiranno integrazione del contratto in essere, per un importo massimo quadriennale stimato in **Euro 20.000,00**;
- servizio di facchinaggio interno ed esterno agli edifici ARPAT, come previsto all'art. 4 del CSA tecnico, ARPAT provvederà a utilizzare questo servizio "a chiamata", qualora necessario, corrispondendo l'importo orario indicato nel dettaglio economico di gara, fino a un importo massimo per tutta la durata dell'appalto di **euro 40.000,00**.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell'accordo quadro è di euro 401.120,00, esclusa IVA.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro

volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché

non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 [di cui all'art. 80, comma 5, lett.a)], rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80 comma , lett. c) del D.lgs 50/2016 sono quelle indicate nelle linee guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, salve le modifiche apportate dal D.l 14/12/2018 n. 135.

Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti anti-trust. In conformità a quanto chiarito dalla AGCM (cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione sulla partecipazione degli appalti.

La Stazione Appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per illeciti anti-trust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti che nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione in merito.

7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine generale, ARPAT procederà alla verifica d'ufficio presso i competenti Enti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (per le categorie di rifiuti oggetto di gara e per le operazioni di gestione rifiuti svolte (requisito di idoneità professionale).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non richiesto.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) aver svolto nell'ultimo triennio (alla data di pubblicazione del bando), a favore di soggetti privati/pubblici Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti pericolosi e non, **di valore complessivo pari o superiore a €. 105.037,50** esclusa IVA), pari ad almeno la metà del valore dell'accordo quadro quadriennale rapportato a triennio.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da tutti i soggetti che espletano la prestazione per la quale il requisito è richiesto.

Il **requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da tutti i soggetti che eseguono la prestazione per la quale l'iscrizione è richiesta.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati

cumulativamente in capo al consorzio

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16.3.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara (sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti).

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) la **GARANZIA PROVVISORIA** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di **euro 5.602,00**, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, costituita, a scelta dell'offerente, sottoforma di cauzione o di fideiussione a favore di ARPAT, Via N. Porpora n. 22 – 50144 Firenze.
- 2) **una dichiarazione di impegno** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni

circolari, con versamento presso **Banco BPM Dip. 2125 , Piazza Davanzati 3 - 50123 Firenze, IBAN: IT59 Y 05034 02801 00000005565**, con causale “Garanzia a corredo dell’offerta relativa al “Servizio di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro.” CIG: 8456793E57

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 1) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 2) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico per fruire di dette riduzioni:

- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di

scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ;

- inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità dei certificati posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non ha carattere obbligatorio, ai sensi e nel rispetto della Legge 11.09.2020, n. 120 Conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76.

Tuttavia l'appaltatore non potrà eccepire in alcun modo la mancata conoscenza delle sedi presso le quali non ha effettuato il sopralluogo. I sopralluoghi potranno essere effettuati nei soli giorni lavorativi, nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 13, previa apposita richiesta da inviare ai recapiti sotto riportati indicando il nominativo del legale rappresentante o di altro soggetto munito di apposita delega scritta che parteciperà ai sopralluoghi.

Si consiglia, per una migliore organizzazione delle visite e per la loro tempestiva effettuazione, di prendere accordi al più presto, almeno un mese prima della scadenza delle offerte. Le date e gli orari dovranno essere concordati con:

Direzione ARPAT (V. Porpora n. 22 – 50144 Firenze) tel. n. 05532061
AREA VASTA CENTRO
Area Vasta Centro – Via del Ponte alle Mosse, 211 (con ingresso da Via Petrella 14/A) – 50144 Firenze
Dipartimento Circondario Empolese – Via Tripoli, 18 – 50053 Empoli (FI)
Settore Mugello – Via Don Sturzo, 29 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Dipartimento di Prato – Via Lodi, 20 – 59100 Prato
Dipartimento di Pistoia – Via Baroni, 18 – 51100 Pistoia
AREA VASTA COSTA
Area Vasta Costa – Via Marradi, 114 – 57126 Livorno
Dipartimento Piombino-Elba – Via Adige, 12 – loc. Montegemoli – 57025 Piombino (LI)
Dipartimento di Lucca – Via Vallisneri, 6 – 55100 Lucca
Dipartimento di Massa Carrara – Via del Patriota, 2 – 54100 Massa
Dipartimento di Pisa – Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 Pisa
Servizio locale Versilia – Piazza Repubblica n. 16 – 55045 Petrasanta (LU)
AREA VASTA SUD
Area Vasta Sud – Loc. Ruffolo – 53100 Siena
Dipartimento di Grosseto – Via Fiume, 35 – 58100 Grosseto
Dipartimento di Arezzo – Viale Maginardo, 1 – 52100 Arezzo

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non dovuto ai sensi dell'art. 65 del D.L.19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, , pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 e convertito in L. 17.7.2020 n. 77.

Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 65 del D.L.34/2020 (cd. "Decreto Rilancio"), convertito in L. 17.7.2020 n. 77 , è stata disposta la sospensione temporanea del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016 con la tempistica di cui ai precedenti comunicati (Vedi comunicato Anac al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com** Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00.00 del giorno 31/12/2020, pena l'irricevibilità**, l'offerta composta da:

A- Documentazione Amministrativa

B – Documentazione tecnica

C – Documentazione Economica composta da Dettaglio Economico (da inserire se previsto) e Offerta Economica.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di cui alla lett. "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, soggetta all'importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972 è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, **aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete**, GEIE).

I dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5 , del D.Lgs. 50/2016.

I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

L'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto e nel patto di integrità (se presente).

Le dichiarazioni:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto

precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
- oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
- oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ed ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e inserisce a sistema nello spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva" copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione*" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di

partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gare;**
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete,- GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “*domanda di partecipazione*” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta:
 1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
 2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
 - firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;

La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ed apportare il requisito tecnico in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito. La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito.

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) e Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Modalità di pagamento del bollo

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro **16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: ARPAT, Via n. Porpora n. 22 – 50144 Firenze, C.F. 04686190481);
- del codice ufficio o ente (campo 6: **TZL**);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (**campo 12: "Imposta di bollo – "Servizio di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro." CIG: 8456793E57**).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura:**

- a) l'originale informatico firmata digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 7.1 lett. a) presente disciplinare;
- b) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 7.1 lett. b) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numeri di soci pari o inferiori a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché un'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (amministratore delegato, consigliere delegato, consigliere con potere di rappresentanza etc).

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1. Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello A.1, allegato al presente disciplinare, con le quali: 1. dichiara:

- che non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del Codice;
- che in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del Codice: ARPAT - non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; oppure - ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: _____ (specificare le tipologie di

inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);

- che non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater del Codice, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione).

2. **dichiara** remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC", che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

3. **si impegna** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
4. **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 7

5. **indica**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott.

..... del Tribunale di in data nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l'impresa ausiliaria è _____ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

6. **indica**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo:

- dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; Il modello A.1. dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Il modello A.1. dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti

parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

15.3.2. Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria,

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello A.2, allegato al presente disciplinare, da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e da ciascuna ausiliaria, con le quali: 1. dichiara:

- che non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del Codice; • che in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del Codice: ARPAT

- non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

oppure

- ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: _____ (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);

- che non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater del Codice, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. **dichiara** i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

3. **indica**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. del Tribunale di in data e che l'impresa ausiliaria è _____ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

4. **indica**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di

5. **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il **modello A.2.** dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'eventuale consorziata esecutrice nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio art. 45 co. 2 lett. b), consorziata esecutrice e consorziata che apporta i requisiti di capacità tecnico professionale o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile qualora il concorrente sia un Consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. c), impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico. Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2. riferiti alla consorziata e all'impresa ausiliaria, siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice, dell'impresa ausiliaria e del subappaltatore risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Fino al 31 dicembre 2020, sono sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, del D.Lgs. n. 50/2016, come disposto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri).

15.3.3 Documentazione a corredo

Il concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico:

- documento attestante la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- copia informatica dell'F23 del pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.3.4 Documentazione ulteriori per i soggetti associati

Deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita**, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005:-

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. OFFERTA TECNICA

L' Offerta tecnica" deve descrivere in modo dettagliato e con chiarezza tutti gli argomenti corrispondenti agli elementi di valutazione delle offerte previsti, secondo la tabella di cui all'art. 18 "Criterio di aggiudicazione", tenendo conto delle informazioni e delle prescrizioni riportate nel capitolato tecnico e relativi allegati. Il concorrente deve seguire l'ordine espositivo sotto riportato, coerente con il succedersi degli elementi di valutazione previsti, di cui al succitato paragrafo, e deve comporre l'elaborato in modo essenziale, al fine di facilitare l'analisi delle offerte da parte della commissione giudicatrice e renderne più efficace l'apprezzamento:

1. **Modulo allegato alla relazione tecnica** contenente l'indicazione dell'impianto di stoccaggio/finale di destinazione del rifiuto, da inserire nell'apposito spazio dedicato in START; il documento è richiesto a pena di esclusione.
2. **Relazione tecnica (Requisiti suscettibili di attribuzione di punteggio):**

La relazione deve contenere una descrizione, suddivisa per i seguenti punti sottoelencati:

1) **Modalità di espletamento del servizio ed il piano operativo**, con il seguente contenuto:

1.1) **proposta organizzativa** per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e gestione dei rifiuti, con indicazione dell'eventuale recupero di rifiuti servendosi di eventuali consorzi obbligatori di recupero

1.2) **procedure di bonifica** in caso di sversamento

1.3) **piano di intervento in caso di emergenze**

1.4) **Misure adottate dal concorrente in tema di eco sostenibilità ambientale ed economia circolare**, incluse eventuali certificazioni di qualità, registrazioni volontarie, etc.

1.5) **Piano di formazione del proprio personale dedicato al servizio**

1.6) **sistema di reportistica** (in formato elettronico) della produzione di rifiuti e piano d'implementazione dello stesso per tipo di rifiuto e centro di costo

1.7) **Mezzi a ridotto impatto ambientale** (allegare elenco dei mezzi che il concorrente mette a disposizione per l'espletamento dell'appalto indicando il requisito offerto, la fascia di percentuale dei veicoli utilizzati e detenuti a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, etc.) per l'espletamento del servizio), saranno considerati a basso impatto ambientale:

- dal 51% al 70% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:
appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;
- dal 71% al 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:

appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;

- oltre il 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:

appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;

2) proposte migliorative:

2.1) miglioramento tempi di ritiro: 7 giorni solari

2.2.) supporto tecnico nella formazione del personale di ARPAT.

I punteggi e i criteri motivazionali per la loro attribuzione dei punteggi sono indicati nella tabella sotto riportata.

Non saranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica, le offerte tecniche che non raggiungeranno il punteggio di almeno punti 35/70.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

17. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La documentazione economica contiene, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione.

17.1 Dettaglio economico.

Il modello è disponibile nella documentazione di gara e allegato al presente disciplinare di gara, quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'importo da indicare nell'offerta economica di cui al paragrafo 18.2) – da inserire a sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Il Dettaglio Economico dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del prezzo unitario in cifre, al netto dell'IVA, per codice CER e per unità di misura del rifiuto, non superiore all'importo unitario a base di appalto esclusa IVA, da indicare nella colonna R della scheda;
- b) l'indicazione dell'importo complessivo quadriennale, dato dal prodotto dei quantitativi presunti per ogni tipologia di rifiuto moltiplicato per l'importo unitario offerto indicato nella colonna R, sarà dato in automatico a seguito di formula preimpostata, così come il totale, il quale non dovrà essere superiore all'importo a base di appalto.
- c) Dovrà essere indicata la percentuale di ribasso (la quale deve corrispondere a quanto indicato modulo offerta economica).

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Dovrà essere indicato anche il costo ore uomo per il servizio di facchinaggio (disciplinato all'art. 4 del CSA tecnico) il quale potrà essere attivato a descrizione di ARPAT e fatturato separatamente. L'importo non sarà ricompreso nell'importo di aggiudicazione ma rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

L'importo dell'offerta è utile per il confronto concorrenziale e per l'individuazione della migliore offerta, fermo restando il valore dell'accordo quadro che resta fissata a euro 280.100,00, oltre IVA, per la durata di 4 anni.

17.2 Offerta economica

L'offerta economica è determinata dal **ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato all'importo a base di appalto (euro 280.100,00, esclusa IVA), corrispondente al valore dell'accordo quadro.**

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre:

- nell'apposito spazio **“oneri della sicurezza afferenti l'impresa”**, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- nell'apposito spazio "**costo della manodopera**", la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Gli "**oneri della sicurezza afferenti l'impresa**" e il "**costo della manodopera**":

- costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il ribasso percentuale indicato nell'offerta economica deve corrispondere al ribasso percentuale così come indicato nel Dettaglio Economico.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il ribasso percentuale offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla differenza aritmetica dei due valori di ribasso percentuale. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Il Dettaglio Economico e l'offerta economica, **a pena di esclusione**, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Il Dettaglio Economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo di euro 280.100,00, esclusa IVA.

Le offerte economiche sono utili ai fini del confronto concorrenziale, fermo restando che il valore dell'accordo quadro resta stabilito in euro 280.100,00, IVA esclusa.

17.3 Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali

Per esigenza di riservatezza i segreti tecnici e commerciali sono richiesti nella "Documentazione Economica".

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello "Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali" allegato 3, messo a disposizione sul sistema telematico tra la documentazione di gara, con le quali: autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Il modello "**Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali**", corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali "

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	-------------------

Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N°	Criterio	PUNTI MAX	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Modalità di espletamento del servizio ed il piano operativo	60						
01.01.00			proposta organizzativa per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e gestione dei rifiuti, con indicazione dell'eventuale recupero di rifiuti servendosi di consorzi obbligatori di recupero		Adeguatezza del modello proposto rispetto alle esigenze di servizio specifiche dei singoli punti di produzione in termini di efficacia ed efficienza del servizio stesso	20		

01. 02. 00			procedure di bonifica in caso di sversamento	adeguatezza e garanzia di efficacia	5		
01. 03. 00			piano di intervento in caso di emergenze	adeguatezza e garanzia di efficacia	5		
01. 04. 00			Misure adottate dal concorrente in tema di eco sostenibilità ambientale ed economia circolare, incluse eventuali certificazioni di qualità, registrazioni volontarie	Qualità, quantità e appropriatezza delle eventuali misure adottate in termini di riduzione dell'impatto ambientale correlato all'erogazione dei servizi e per il sostegno alle pratiche di sostegno alle politiche di economia circolare	10		
01. 05. 00			Piano di formazione del proprio personale dedicato al servizio	competenze specialistiche degli addetti	5		
01. 06. 00			sistema di reportistica (in formato elettronico) della produzione di rifiuti e piano d'implementazione dello stesso per tipo di rifiuto e centro di costo	Caratteristiche del sistema, Frequenza di trasmissione della reportistica, livello di dettaglio dei report, semplicità di lettura ed elaborazione	5		

				dei dati, completezza delle informazioni.			
01.07.00			Mezzi a ridotto impatto ambientale, saranno considerati a basso impatto ambientale	dal 51% al 70% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli: appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;			2
				dal 71% al 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli: appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;			6
				oltre il 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli: appartenenti alla classe			10

				ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;			
2	Proposte migliorative	10					
02. 01. 00			miglioramento tempi di ritiro	7 giorni solari (migliorativi rispetto a quanto previsto nel CSA)			5
02. 02. 00			supporto tecnico nella formazione del personale di ARPAT	Qualità, quantità e appropriatezz a della proposte formative	5		
	Totale	70			55		15

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente **variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario** sulla base del metodo **discrezionale (come da linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V)**.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è riportato nella sottostante tabella

Giudizio	
ottimo	1
Discreto	0,8
Buono	0,6
Adeguito	0,4

sufficiente	0,2
-------------	-----

Il coefficiente da attribuire a ciascun criterio/sub-criterio sarà determinato nel seguente modo:

1. calcolo della media aritmetica dei coefficienti tra 0 ed 1 attribuiti a ciascun criterio/sub-criterio discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei giudizi, cui corrisponde un valore, secondo la tabella sopra riportata;
2. si procede, quindi, a trasformare la media dei valori attribuiti a ciascun criterio/sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.

Agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare identificato dalla colonna "T"** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Riparametrazione: qualora nessun concorrente abbia acquisito il punteggio massimo di qualità, alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati sui singoli parametri, **verranno attribuiti 70 punti**. Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula: $XJ = 70 * PJ / MP$ dove: PJ = punteggio tecnico assegnato all'offerta J MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione).

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula con "interpolazione non lineare"

$$P_i = P_{max} * (R_i / R_{max})^{0,1}$$

dove:

P_i = punteggio

P_{max} = punteggio max

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo (*a*);

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi procederà all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, al fine di coniugare i principi di efficienza e celerità nell'affidamento dei contratti pubblici, **secondo**

il metodo aggregativo compensatore di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) tra zero e uno;

∑_n = sommatoria

Il risultato del prodotto [W_i·V(a)_i] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA e VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute di gara si svolgeranno in modalità online, sarà comunicata con congruo anticipo ai concorrenti la data della seduta e le modalità di partecipazione.

L'autorità di gara procederà operando attraverso il Sistema a:

- a) **aprire le offerte** presentate accedendo all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l'accesso alla Documentazione Amministrativa;
- b) **a verificare la conformità** della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) **attivare la procedura di soccorso istruttorio** di cui al precedente punto 14;
- d) procedere all'abilitazione alla gara dei concorrenti.

L'Autorità di gara, al termine della valutazione dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali chiude la fase di verifica della documentazione amministrativa, effettua il sorteggio dei soggetti che saranno sottoposti, a conclusione della procedura di gara, al controllo a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per la partecipazione alla presente procedura. Dell'esito del sorteggio viene data comunicazione tramite sistema telematico. Tale sorteggio verrà effettuato nel caso in cui dall'applicazione della percentuale del 10% dei soggetti che hanno presentato offerta valida risulti un numero superiore ad uno.

Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle offerte tecniche e di trasferimento delle stesse alla commissione giudicatrice: le offerte tecniche resteranno segrete, chiuse e bloccate a Sistema fino alla seduta pubblica successiva e all'adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. I commissari sono abilitati ad accedere con specifiche credenziali all'area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore oggetto di acquisto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo l'adozione del Decreto di nomina della Commissione giudicatrice viene convocata la seduta pubblica online per l'apertura delle offerte tecniche.

Le sedute di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate.

La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e verificare la regolarità formale e la consistenza;
- rendere disponibili alla Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, le offerte tecniche, ai fini del loro esame e valutazione.
- procedere con l'eventuale esclusione delle offerte tecniche irregolari.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione convoca la successiva seduta online e darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico, apre e verifica le eventuali schede tecniche di valutazione, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche compreso l'eventuale dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale, ove necessaria o prevista la valutazione delle stesse procede alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La commissione, approva sul sistema telematico, nella medesima seduta o in una successiva, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La commissione:

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione o segnala al RUP la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alle migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà di attivare o meno la verifica di congruità;
- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare l'esito, tempestivamente al Responsabile del Settore Provveditorato - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a comunicare l'esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il RUP per la verifica di cui all'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice richiede al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell'offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l'indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione indicata nel Dettaglio Economico, le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l'importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro).

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, tramite sistema telematico, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- 2) **richiedere, entro 45 giorni dalla richiesta**, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare, la seguente documentazione:
 - le autorizzazioni degli impianti di smaltimento o recupero per ogni tipologia di rifiuti oggetto di gara e attestazione di detti impianti relativa all'accettazione delle varie tipologie di rifiuti previste nell'Allegato 1, qualora gli impianti di destinazione siano differenti rispetto a quelli dichiarati in sede di gara dovrà essere comunicata la modifica unitamente alle relative attestazioni;
 - Laddove i rifiuti siano conferiti ad impianti di stoccaggio e/o trattamento preliminare¹, il Fornitore è tenuto a produrre le autorizzazioni all'esercizio e ad indicare gli impianti di destinazione finale a cui sono ulteriormente conferiti i rifiuti in uscita, in modo da garantire la tracciabilità dell'intero percorso di smaltimento;
 - Iscrizioni all'Albo dei gestori ambientali, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti previste nell'Allegato 1, dei trasportatori con l'elenco dei mezzi e dei relativi rifiuti autorizzati;
 - Le autorizzazioni in ordine alle norme ADR, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti previste nell'Allegato 1, rilasciate dalle competenti autorità con l'elenco dei mezzi e persone autorizzati.

In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiesta ARPAT procederà ad aggiudicare l'accordo quadro mediante scorrimento della graduatoria delle offerte .

- 3) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 4) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
- 5) richiedere tramite sistema telematico, ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, la seguente documentazione a comprova degli adempimenti, nei casi in cui il concorrente sia tenuto, derivanti dai suddetti articoli:
 - la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
 - la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;

- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'amministrazione, prima dell'aggiudicazione efficace, procede alla verifica d'ufficio dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, nei confronti dei concorrenti.

Qualora l'Amministrazione riscontri motivi di esclusione procede alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1) e della verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui al precedente n. 4)

In caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo concorrente in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Il contratto previsto ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto avverrà nella forma telematica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario, ai fini del rimborso, le relative modalità di pagamento e l'importo sostenuto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Come da relazione allegata, il costo della manodopera è inferiore al 50% e pertanto non si tratta di appalto ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 per cui non ricorre l'obbligo di applicazione della clausola sociale (ved. Linee guida n. 13 ANAC).

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 196/2013 e successive modificazione e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti: ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati: <http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy> .

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'appalto del servizio di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro, con modalita' telematica mediante utilizzo di START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana)- Dettaglio economico

ID	CER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche per il pericolo (Reg. 1357/2014)	Quantità limitate (esenzione totale)	QUANTITÀ IVI PRESUNTI QUADRIENNALI	PREZZO UNITARIO SOGGETTO A RIBASSO IN GARA in Euro	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	IMPORTO QUADRIENNALE
89	080111	P	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	L		UN 1263 Rifiuto pitture o materie simili alle pitture, 3, III (D/E) Vedi Nota 1	3	HP3	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	2,9		€ 0,00
90	080112		Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	S						20,0	2,2		€ 0,00
1	080317	P	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	S		NO ADR		HP6		20,0	2,6		€ 0,00
2	080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	S						854,8	1,2		€ 0,00
3	130802	P	altre emulsioni	L	olio esausto pompe a vuoto	UN 3082 Rifiuto materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s. (olio minerale esausto), 9, III	9 PA	HP4, HP5, HP6, HP14	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	62,0	0,9		€ 0,00
4	130899	P	rifiuti non specificati altrimenti	L	Residui campioni di laboratorio (es. rifiuti abbandonati di origine sconosciuta)	UN 3082 Rifiuto materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s., 9, III, rifiuti conformi al 2.1.3.5.5	9 PA	HP4, HP5, HP6, HP14, HP7, HP11	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	60,0	2,9		€ 0,00
5	140601	P	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	L	freon	UN 2193 RIFIUTO ESALFUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 116), 2.2 (C/E)	2.2	HP14	120 ml imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	40,0	7,2		€ 0,00
6	140602	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	L	Miscele di diclorometano, acetato di etile, eptano, acetone, metanolo, esano, isoesano, pentano	UN 1992 Rifiuto Liquido infiammabile tossico, n.a.s., 3 (6.1), II (D/E), rifiuto conforme al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente	3 6.1 PA	HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP10, HP14	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	144,0	2,3		€ 0,00
7	140602	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	L	Cloroformio	UN 1888 Rifiuto Cloroformio, 6.1, III (E)	6.1	HP5, HP4, HP7, HP10, HP5	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	60,0	2,3		€ 0,00
8	140602	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	L	Diclorometano	UN 1593 Rifiuto Diclorometano, 6.1, III (E)	6.1	HP7	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	1.110,0	2,3		€ 0,00
9	140602	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	L	Cloroformio, Diclorometano: Metanolo (80:20)	UN 1992 Rifiuto Liquido infiammabile tossico, n.a.s. (cloroformio, diclorometano, metanolo), 3 (6.1), II (D/E)	3 6.1	HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP10	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	664,0	2,3		€ 0,00
10	140603	P	altri solventi e miscele di solventi	L	Miscele di acetato di etile, eptano, acetone	UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (acetato di etile, eptano, acetone), 3, II, (D/E) Pericoloso per l'ambiente	3 PA	HP3, HP4, HP5, HP14	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	168,0	2,3		€ 0,00
11	140603	P	altri solventi e miscele di solventi	L	Miscela di acetone, metanolo e isopropanolo	UN 1992 Rifiuto Liquido infiammabile, tossico, n.a.s. (acetone, metanolo, isopropanolo), 3 (6.1), II (D/E)	3 6.1	HP3, HP4, HP5, HP6	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	572,0	2,3		€ 0,00
12	140603	P	altri solventi e miscele di solventi	L	Solventi organici in generale compreso metanolo	UN 1992 Rifiuto Liquido infiammabile, tossico, n.a.s., 3 (6.1), II (D/E) Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente	3 6.1 PA	HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP10, HP14	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	500,0	2,3		€ 0,00
13	140603	P	altri solventi e miscele di solventi	L	Miscele di esano, toluene, metanolo, acetone	UN 1992 Rifiuto Liquido infiammabile tossico, n.a.s. (esano, toluene, metanolo, acetone), 3 (6.1), II (D/E) Pericoloso per l'ambiente	3 6.1 PA	HP3, HP4, HP5, HP6, HP10, HP14	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	856,0	2,3		€ 0,00
14	140603	P	altri solventi e miscele di solventi	L	Solfuro di carbonio	UN 1131 Rifiuto Biosolfuro di carbonio, 3 (6.1), I (C/E)	3 6.1	HP3, HP4, HP5, HP10	non applicabile (zero)	20,0	2,3		€ 0,00

ID	CER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolose (Reg. 1357/2014)	Quantità limitate (esenzione totale)	QUANTITÀ IVI PRESUNTI QUADRIENNALI	PREZZO UNITARIO SOGGETTO A RIBASSO IN GARA in Euro	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	IMPORTO QUADRIENNALE
15	150101		Imballaggi in carta e cartone	S						20,0	0,3		€ 0,00
16	150102		Imballaggi in plastica	S	Bottiglie, barattoli ed altri contenitori vuoti e puliti (comprese pipette in plastica, provette non contaminate)					20,0	1,2		€ 0,00
17	150103		Imballaggi in legno	S						20,0	1,0		€ 0,00
18	150106		Imballaggi in materiali misti	S						20,0	1,4		€ 0,00
19	150107		Imballaggi in vetro	S	Bottiglie, barattoli ed altri contenitori vuoti e puliti (comprese pipette in vetro, provette non contaminate)					184,0	0,6		€ 0,00
20	150110	P	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	S	Imballaggi in plastica e vetro (Bottiglie vuote di reagenti, pipette Pasteur, capillari, pipette, vials da gascromatografia). Navicelle in ceramica.).	NO ADR Vedi Nota 6		HP4, HP5, HP6		12.208,0	0,3		€ 0,00
22	150110	P	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	S	Imballaggi in plastica e vetro (Bottiglie vuote di reagenti, pipette Pasteur, capillari, pipette, vials da gascromatografia). Navicelle in ceramica.).	UN 3509 RIFIUTO IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI), 9 (E) Vedi Nota 2	9	HP4, HP5, HP6	non applicabile (zero)	1.716,0	0,3		€ 0,00
22 bis	150110	P	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	S	Imballaggi in plastica e vetro PLASTICHERIA MONOUSO CONTAMINATA DA ACIDI	UN 3509 RIFIUTO IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI), 9 (E) Vedi Nota 2	9	HP8	non applicabile (zero)	308,0	2,3		€ 0,00
23	150202	P	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	S	Cartucce tipo SPE (gel di silice, allumina, florisil), filtri tipo millipore, carta da filtro, guanti in lattice. Cartucce per purificazione gas	NO ADR Vedi Nota 3		HP4, HP5, HP6, HP7 (da assegnare in base al rischio specifico)		244,0	2,9		€ 0,00
24	150202	P	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	S	Gel di silice, solfato di sodio anidro, Florisil, terra di diatomee e allumina per purificazioni. Filtri dell'olio non specificati altrimenti.	NO ADR		HP4, HP5, HP6		390,0	2,9		€ 0,00
25	150202	P	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	S	DPI per amianto	UN 2212 RIFIUTO AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite), 9, II (E) Oppure UN 2590 RIFIUTO AMIANTO, CRISOTILLO, 9, III (E) Se rispettata la disposizione speciale 168 esenzione nei limiti previsti (vedi Disposizioni DS 168)	9 Niente se in esenzione	HP7, HP5	UN 2212: 1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 2590: 5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	196,0	2,3		€ 0,00
26	150202	P	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	S	Filtri soluzioni acide usati	UN 3244 Rifiuto Solidi contenenti liquido corrosivo, n.a.s., 8, II (E) Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5	8	HP8	1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	24,0	2,3		€ 0,00

ID	CER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	Quantità limitate (esenzione totale)	QUANTITÀ IVI PRESUNTI QUADRIENNALI	PREZZO UNITARIO SOGGETTO A RIBASSO IN GARA in Euro	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	IMPORTO QUADRIENNALE
103	150202	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	S	Cloruro di calcio solido usato come adsorbente	NO ADR		HP4		20,0	2,3		€ 0,00
27	150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelle di cui alla voce 15 02 02		Residuo terra di diatomee dopo evaporazione del solvente. Guanti in lattice.					174,0	1,3		€ 0,00
28	160211	P	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	S		NO ADR Vedi Nota 4		HP6-HP14 (come da classificazione centro di coordinamento RAEE)		28,0	13,7		€ 0,00
29	160212	P	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	S		Se le fibre libere si possono disperdere nell'aria: UN 2212 RIFIUTO AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, crocidolite), 9, II (E) Oppure UN 2590 RIFIUTO AMIANTO, CRISOTILO, 9, III (E) Se rispettata la disposizione speciale 168 esenzione nei limiti previsti (vedi Disposizioni DS 168)	9 - Niente se in esenzione	HP7, HP5	UN 2212: 1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 2590: 5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	2.220,0	4,3		€ 0,00
30	160213	P	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diverse da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (nota)	S	Elenco classi di RAEE D.lgs 151e DM applicativo. Monitor PC	NO ADR		HP5-HP6-HP14 (come da classificazione centro di coordinamento RAEE)		1.742,0	0,2		€ 0,00
31	160214		apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	S						9.916,0	0,1		€ 0,00
32	160215	P	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	S	Cartucce toner, lampade a catodo cavo	NO ADR		HP5-HP6 (da verificare sulla SDS)		0,0	1,4		€ 0,00
33	160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alla voce 16 02 15	S	Cartucce toner					20,0	1,0		€ 0,00
34	160303	P	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	L	Residui campioni contaminati con idrocarburi e BTEX	UN 3082 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III, Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 Alimenti: Se è accertata l'infiammabilità HP3: UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (idrocarburi, benzene, toluene, etilbenzene, xilene), 3, II (D/E). Pericoloso per l'ambiente Vedi Nota 5	9 PA - 3 PA	HP3-HP4-HP5-HP6-HP7-HP10-HP11-HP14	UN 3082: 5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 1993: 1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	320,0	4,3		€ 0,00
35	160303	P	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	S	Residui campioni contaminati da sostanze pericolose: eptano, acetone e n-esano	PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III, Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 Alimenti: Se è accertata l'infiammabilità HP3: UN 3175 Rifiuto Solidi contenenti liquidi infiammabili, n.a.s., 4.1, II (E) Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente	9 PA - 4.1 PA	HP3, HP5, HP4, HP5, HP14	UN 3077: 5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 3175: 1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	116,0	7,2		€ 0,00
36	160303	P	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	S	Residui solidi di cromatografia (colonne, lastre) Filtri contenenti sostanze organiche pericolose	NO ADR		HP4, HP5, HP6		0,0	4,3		€ 0,00

ID	CER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	Quantità limitate (esenzione totale)	QUANTITÀ IVI PRESUNTI QUADRIENNALI	PREZZO UNITARIO SOGGETTO A RIBASSO IN GARA in Euro	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	IMPORTO QUADRIENNALE
37	160303	P	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	S	Scarti aliquote campionarie, terre e rocce contaminate	UN 3077 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III, Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 Vedi Nota 7	9 PA - 6.1	HPS-HP6	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	774,0	4,3		€ 0,00
38	160303	P	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	S	Scarti aliquote campionarie: ceneri leggeri, pesanti e prodotte dal trattamento dei fumi. Fanghi da trattamento reflui industriali, rifiuti da trattamento meccanico/fluff	UN 3077 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III, Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 Vedi Nota 7	9 PA - 6.1 PA	HPS-HP6-HP14	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	2.208,0	4,3		€ 0,00
39	160303	P	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	S	Scarti aliquote campionarie contenenti amianto	UN 2212 RIFIUTO AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, anfibolite crocidolite), 9, II (E) Oppure UN 2590 RIFIUTO AMIANTO, CRISOTILO, 9, III (E) Se rispettata la disposizione speciale 168 esenzione nei limiti previsti (vedi Disposizioni DS 168)	9 - Niente se in esenzione	HP7, HP5	UN 2212: 1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 2590: 5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	1,0	4,3		€ 0,00
40	160304		Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	L	Scarti di aliquote campionarie					76,0	4,3		€ 0,00
41	160304		Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	L	Vial da 20 ml con acqua					300,0	4,3		€ 0,00
42	160304		Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	S	Scarti di aliquote campionarie, resine a scambio ionico esaurite (es millia), terre e rocce					8.596,0	4,3		€ 0,00
43	160304		Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	S	Vial da 20 ml con terreno e salamoia.					158,0	4,3		€ 0,00
104	160304		Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	S	catalizzatore con platino, rame e ottone metallici, reticelle in acciaio					1,0	4,3		€ 0,00
44	160305	P	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	L	Scarti di aliquote campionarie	UN 2810 Rifiuto Liquido organico tossico, n.a.s., 6.1, II, (D/E), rifiuti conformi al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente	6.1 PA	HPS-HP6-HP14	100 ml imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	346,0	4,3		€ 0,00
45	160305	P	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	S	Residui campioni laboratorio (es fanghi fanghi di depurazione, ammendanti, fanghi da trattamento chimico fisico legno)	UN 2811 Rifiuto Solido organico tossico, nas, 6.1, II, (D/E), rifiuto conforme al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente	6.1 PA	HPS-HP6-HP14	500 g imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	120,0	4,3		€ 0,00
47	160306		Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	L	Scarti aliquote campionarie: oli e grassi commestibili					20,0	4,3		€ 0,00
48	160306		Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	S	Scarti di aliquote campionarie: fanghi da depurazione biologica e compost. Fanghi prodotti dal trattamento di reflui urbani, legno					2.149,2	4,3		€ 0,00

ID	CER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	Quantità limitate (esenzione totale)	QUANTITÀ IVI PRESUNTI QUADRIENNALI	PREZZO UNITARIO SOGGETTO A RIBASSO IN GARA in Euro	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	IMPORTO QUADRIENNALE
49	160504	P	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	G	Residui miscela taratura NOx	UN 1975 Rifiuto Ossido di azoto e tetrossido di diazoto in miscela (ossido di azoto e diossido di azoto in miscela). 2.3 (5.1, 8) (D)	2.3 5.1 8	HP2-HP6-HP8	non applicabile (zero)	20,0	4,3		€ 0,00
91	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		bombolette spray	UN 1950 AEROSOL, 2.2 (E) <i>Solo in caso di gas asfissianti, senza caratteristiche di infiammabilità, tossicità, corrosione o comburenza</i>	2.2		1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	6,6		€ 0,00
92_a	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas dell'aria, ossigeno e gas inerti - capacità bombola 0-5 litri	UN 1956 GAS COMPRESSO N.A.S., 2.2 (E) se miscela comburente: UN 3156 RIFIUTO GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S., 2.2+ 5.1 (E) se ossigeno: UN 1072 RIFIUTO OSSIGENO COMPRESSO, 2.2+ 5.1 (E)	2.2 2.2 + 5.1 2.2 + 5.1		120 ml imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	115,2		€ 0,00
92_b	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas dell'aria, ossigeno e gas inerti - capacità bombola 6-25 litri	UN 1956 GAS COMPRESSO N.A.S., 2.2 (E) se miscela comburente: UN 3156 RIFIUTO GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S., 2.2+ 5.1 (E) se ossigeno: UN 1072 RIFIUTO OSSIGENO COMPRESSO, 2.2+ 5.1 (E)	2.2 2.2 + 5.1 2.2 + 5.1		120 ml imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	144,0		€ 0,00
92_c	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas dell'aria, ossigeno e gas inerti - capacità bombola 26-70 litri	UN 1956 GAS COMPRESSO N.A.S., 2.2 (E) se miscela comburente: UN 3156 RIFIUTO GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S., 2.2+ 5.1 (E) se ossigeno: UN 1072 RIFIUTO OSSIGENO COMPRESSO, 2.2+ 5.1 (E)	2.2 2.2 + 5.1 2.2 + 5.1		UN 1956: 120 ml imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 3156: zero (non applicabile) UN 1072 OSSIGENO: zero (non applicabile)	20,0	201,6		€ 0,00
93_a	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas infiammabili e comburenti - capacità bombola 0-5 litri	Il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto varia a seconda del gas o miscela di gas contenute all'interno della bombola	2.1 + ...			20,0	172,8		€ 0,00
93_b	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas infiammabili e comburenti - capacità bombola 6-25 litri	Il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto varia a seconda del gas o miscela di gas contenute all'interno della bombola	2.1 + ...			20,0	230,4		€ 0,00

ID	CER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	Quantità limitate (esenzione totale)	QUANTITÀ IVI PRESUNTI QUADRIENNALI	PREZZO UNITARIO SOGGETTO A RIBASSO IN GARA in Euro	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	IMPORTO QUADRIENNALE
93_c	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas infiammabili e comburenti - capacità bombola 26-70 litri	Il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto varia a seconda del gas o miscela di gas contenute all'interno della bombola	2.1 + ...			20,0	288,0		€ 0,00
94_a	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas tossici e/o corrosivi - capacità bombola 0-5 litri	Il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto varia a seconda del gas o miscela di gas contenute all'interno della bombola	2.3 + 8 PA			20,0	576,0		€ 0,00
94_b	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas tossici e/o corrosivi - capacità bombola 6-25 litri	Il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto varia a seconda del gas o miscela di gas contenute all'interno della bombola	2.3 + 8 PA			20,0	720,0		€ 0,00
94_c	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas tossici e/o corrosivi - capacità bombola 26-70 litri	Il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto varia a seconda del gas o miscela di gas contenute all'interno della bombola	2.3 + 8 PA			20,0	921,6		€ 0,00
95_a	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gpl uso domestico - capacità bombola 0-5 litri	UN 1965 RIFIUTO IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA N.A.S., 2.1 (B/D) <i>Vanno aggiunti i componenti tra parentesi dopo il N.A.S.; se non sono noti dopo (B/D) aggiungere: Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5</i>	2.1	non applicabile (zero)	20,0	72,0		€ 0,00	
95_b	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gpl uso domestico - capacità bombola 6-25 litri	UN 1965 RIFIUTO IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA N.A.S., 2.1 (B/D) <i>Vanno aggiunti i componenti tra parentesi dopo il N.A.S.; se non sono noti dopo (B/D) aggiungere: Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5</i>	2.1	non applicabile (zero)	20,0	100,8		€ 0,00	
95_c	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gpl uso domestico - capacità bombola 26-70 litri	UN 1965 RIFIUTO IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA N.A.S., 2.1 (B/D) <i>Vanno aggiunti i componenti tra parentesi dopo il N.A.S.; se non sono noti dopo (B/D) aggiungere: Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5</i>	2.1	non applicabile (zero)	20,0	129,6		€ 0,00	
50	160506	P	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	L	Aliquote di scarto provenienti da attività di laboratorio - Kit usati tensioattivi anionici e non ionici.	UN 3316 Rifiuto Kit Chimici 9, II (E) Pericoloso per l'ambiente	9 PA	HP3-HP5-HP6 -HP7-HP14	vedere DS 251	376,0	14,4		€ 0,00

ID	CER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	Quantità limitate (esenzione totale)	QUANTITÀ IVI PRESUNTI QUADRIENNALI	PREZZO UNITARIO SOGGETTO A RIBASSO IN GARA in Euro	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	IMPORTO QUADRIENNALE
51	160506	P	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	L	Aliquote di scarto provenienti da attività di laboratorio - Kit usati COD	UN 3316 Rifiuto Kit Chimici 9, II (E) Pericoloso per l'ambiente	9 PA	HP5-HP6-HP7-HP8-HP14	vedere DS 251	496,0	3,5		€ 0,00
52	160506	P	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	L	Aliquote di scarto provenienti da attività di laboratorio - Kit usati azoto totale	UN 3316 Rifiuto Kit Chimici 9, II (E) Pericoloso per l'ambiente	9 PA	HP3-HP5-HP8-HP11-HP12-HP14	vedere DS 251	770,0	3,5		€ 0,00
53	160506	P	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	L	Aliquote di scarto provenienti da attività di laboratorio - Kit usati fosforo, cloruri, ammonio, nitriti	UN 3316 Rifiuto Kit Chimici 9, II (E) Pericoloso per l'ambiente	9 PA	HP5, HP6, HP8-HP14	vedere DS 251	448,0	3,5		€ 0,00
54	160506	P	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	S	Aliquote di scarto provenienti da attività di laboratorio - terreno contaminato da esano	PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III, Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 oppure UN 3175 Rifiuto Solidi contenenti liquidi infiammabili, n.a.s., 4.1, II (E) Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5.	9 PA - 4.1 PA - 4.1 PA	HP3-HP4-HP5-HP10-HP14	UN 3077: 5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 3175 1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	3,5		€ 0,00
55	160507	P	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	L	Idrossido di sodio e permanganato	UN 3098 Rifiuto Liquido comburente, corrosivo, n.a.s. (potassio permanganato e idrossido di sodio), 5.1 (8), II (E). Pericoloso per l'ambiente	5.1 8 PA	HP2-HP6-HP8-HP14	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	3,5		€ 0,00
56	160507	P	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	L	Cianuro di potassio	UN 3413 Rifiuto Cianuro di potassio in soluzione, 6.1, I (C/E) ATTENZIONE: Modeste quantità possono assoggettare l'Agenzia al piano di Security. Contattare il Consulente ADR prima di fissare lo smaltimento.	6.1	HP6-HP14	non applicabile (zero)	20,0	3,5		€ 0,00
57	160507	P	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	L	Idrossido di sodio > 5%	UN 1824 Rifiuto Idrossido di sodio in soluzione, 8, II (E)	8	HP8	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	220,0	3,5		€ 0,00
58	160507	P	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	S	REAGENTARIO da definire di volta in volta	da definire di volta in volta sulla base delle sostanze da smaltire				20,0	3,5		€ 0,00
59	160507	P	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	L	REAGENTARIO da definire di volta in volta	da definire di volta in volta sulla base delle sostanze da smaltire				20,0	3,5		€ 0,00
60	160508	P	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	S	REAGENTARIO da definire di volta in volta	da definire di volta in volta sulla base delle sostanze da smaltire				20,0	2,5		€ 0,00
61	160508	P	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	L	REAGENTARIO da definire di volta in volta	da definire di volta in volta sulla base delle sostanze da smaltire				318,2	2,5		€ 0,00
62	160509		sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	S	REAGENTARIO da definire di volta in volta	NO ADR				58,8	14,4		€ 0,00
63	160509		sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	L	REAGENTARIO da definire di volta in volta	NO ADR				20,0	14,4		€ 0,00
105	160509		sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	S	ana di vetro per contenimento catalizzatore TOC non contaminati da sostanze pericolose	NO ADR				20,0	14,4		€ 0,00
64	160601	P	batterie al piombo	S	Batterie degli autoveicoli e automezzi	UN 2794 Rifiuto Accumulatori elettrici riempiti di elettrolita liquido acido 8, (E) Se rispettate le prescrizioni della DS 598, non sottoposto ad ADR (vedi Disposizioni DS 598)	8 - Niente se in esenzione	HP10, HP8, HP6, HP5, HP14	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	1.090,0	0,9		€ 0,00
96	160602	P	batterie al nichel cadmio	S	batterie ricaricabili Ni-Cd	NO ADR				20,0	1,2		€ 0,00

ID	CER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericoli (Reg. 1357/2014)	Quantità limitate (esenzione totale)	QUANTITÀ IVI PRESUNTI QUADRIENNALI	PREZZO UNITARIO SOGGETTO A RIBASSO IN GARA in Euro	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	IMPORTO QUADRIENNALE
97	160604		batterie alcaline (tranne 16 06 03)	S	altre pile (es tipo, ministilo, torcia ecc) alcaline		8 - Niente se in esenzione			152,0	0,4		€ 0,00
65	160605		altre batterie ed accumulatori	S						20,0	2,3		€ 0,00
98	160605		altre batterie ed accumulatori	S	batterie al litio (es stilo Bormac)	UN 3480 RIFIUTO PILE AL LITIO IONICO, 9, (E)	9A		non applicabile (zero)	92,8	2,3		€ 0,00
66	161001	P	effluvi liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzione acquosa con indofenolo	NO ADR Se è accertata la corrosività (HP8): UN 1760 RIFIUTO LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (soluzione acquosa con indofenolo), 8, II (E) Pericoloso per l'ambiente	Niente - 9 PA - 8 PA	HP2-HP6-HP8-HP5-HP14	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	600,0	3,6		€ 0,00
66 bis	161001	P	effluvi liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzione acquosa con indofenolo	NO ADR Se è accertata la corrosività (HP8): UN 1760 RIFIUTO LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (soluzione acquosa con indofenolo), 8, II (E) Pericoloso per l'ambiente	Niente - 9 PA - 8 PA	HP6-HP8-HP5-HP14	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	500,0	3,6		€ 0,00
67	161001	P	effluvi liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzione acquosa con bicromato di potassio < 0,5 %	UN 3287 LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S. (soluzione di bicromato di potassio), 6.1, III (D/E) Pericoloso per l'ambiente	6.1 PA	HP7, HP10, HP11 Se conc ->0,5% va aggiunto HP6	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	76,0	3,6		€ 0,00
68	161001	P	effluvi liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Residuo determinazioni analitiche di nitrati	UN 3264 Rifiuto Liquido inorganico corrosivo acido n.a.s., 8, II (E). Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5	8 5.1	HP8	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	100,0	3,6		€ 0,00
69	161001	P	effluvi liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni <8% piridina	UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (soluzione piridina), 3, II (D/E)	3	HP3	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	268,0	3,6		€ 0,00
70	161001	P	effluvi liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni 1% miscela pentano-MBTE 80:20	UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (pentano e MBTE), 3, II (D/E) Pericoloso per l'ambiente	3 PA	HP3	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	3,6		€ 0,00
71	161001	P	effluvi liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni di acetone e acqua	UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (acetone in soluzione), 3, II, (D/E)	3	HP3, HP6, HP4	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	3,6		€ 0,00
72	161001	P	effluvi liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni 5% metanolo	UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (soluzione metanolo), 3, II (D/E)	3	HP3, HP5, HP6	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	510,0	3,6		€ 0,00
73	161001	P	effluvi liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni 10% di miscela cloroformio, 1,4-diclorobutano, idrossido di potassio	UN 2920 Rifiuto Liquido corrosivo infiammabile, n.a.s. (idrossido di potassio e 1,4 diclorobutano in soluzione) 8 (3), II (D/E)	8 3	HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	44,0	3,6		€ 0,00

ID	CER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	Quantità limitate (esenzione totale)	QUANTITÀ IVI PRESUNTI QUADRIENNALI	PREZZO UNITARIO SOGGETTO A RIBASSO IN GARA in Euro	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	IMPORTO QUADRIENNALE
74	161001	P	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	L	Soluzione acquosa acida per acido solforico con tracce di sali	UN 2922 Rifiuto Liquido corrosivo tossico, n.a.s. (Acido solforico in soluzione acquosa), 8 (6.1), II (E) Pericoloso per l'ambiente	8 6.1 PA	HP5, HP6, HP8-HP11, HP14	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	3,6		€ 0,00
75	161001	P	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni acquose di formaldeide al 2%	NO ADR		HP7, HP11		20,0	3,6		€ 0,00
75 bis	161001	P	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni acquose di diclorometano al 1,3%	NO ADR		HP7		1.960,0	3,6		€ 0,00
76	161001	P	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni acide da diet. metalli, dionex e scarti di aliquote campionarie acide (Conc. Acido > 5%)	UN 3264 Rifiuto Liquido inorganico corrosivo acido n.a.s., 8, II (E). Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5	8	HP8	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	7.802,0	3,6		€ 0,00
77	161001	P	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni basiche da diet. metalli, dionex e scarti di aliquote campionarie basiche (conc. Base > 5%)	UN 3266 Rifiuto Liquido inorganico corrosivo basico n.a.s., 8, II (E). Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5	8	HP8	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	650,0	3,6		€ 0,00
78	161001	P	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	L	liquidi scintillanti per smear test	UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (liquido scintillante), 3, II (D/E) Pericoloso per l'ambiente	3 PA	HP3, HP4, HP5, HP9, HP14	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	3,6		€ 0,00
79	161001	P	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	L	liquidi scintillanti	UN 3082 Rifiuto materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s. (liquido scintillante), 9, III	9 PA	HP4, HP5, HP6, HP14	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	20,0	3,6		€ 0,00
99	161001	P	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	L	Scarti aliquote campionarie percolati contenenti sostanze pericolose eluati da test di cessione contenenti sostanze pericolosi	da stabilire di volta in volta		da stabilire di volta in volta		42,0	3,6		€ 0,00
80	161002		Rifiuti liquidi acquosi, diverse di cui alla voce 161001	L	Scarti aliquote campionarie. Percolati. Eluati da test di cessione					1.494,0	1,7		€ 0,00
81	161002		Rifiuti liquidi acquosi, diverse di cui alla voce 161001	L	Soluzione acquosa con 2% di esano					20,0	1,7		€ 0,00
82	161002		Rifiuti liquidi acquosi, diverse di cui alla voce 161001	L	Soluzione acquosa con 2% di toluene					2.316,0	1,7		€ 0,00
82 bis	161002		Rifiuti liquidi acquosi, diverse di cui alla voce 161001	L	Soluzione acquosa con 0,5% di cloroformio					80,0	1,7		€ 0,00
100	161003	P	Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose	L	soluzioni acquose concentrate contenenti etanolo;	UN 1993 Rifiuto liquido infiammabile, n.a.s. (etanolo), 3, II, (D/E)	3	HP3 - HP4 (se conc >=20%)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	1.045,0	2,0		€ 0,00
106	170503	P	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose	S	Scarti aliquote campionarie contaminate da amianto	Se rispettate le prescrizioni della DS 168, non sottoposto ad ADR (vedi Disposizioni DS 168)		HP7, HP5		150,0	3,6		€ 0,00
107	170601	P	materiali isolanti contenenti amianto	S	Scarti aliquote campionarie contaminate da amianto	Se rispettate le prescrizioni della DS 168, non sottoposto ad ADR (vedi Disposizioni DS 168)		HP7, HP5		150,0	4,8		€ 0,00
101	170604		Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	S	Coibentanti contenenti FAV (fibre artificiali vetrose, es. lana di roccia, lana di vetro)					20,0	2,2		€ 0,00
108	170605	P	Materiali di costruzione contenenti amianto	S	Scarti aliquote campionarie contaminate da amianto	Se rispettate le prescrizioni della DS 168, non sottoposto ad ADR (vedi Disposizioni DS 168)		HP7, HP5		100,0	10,2		€ 0,00
83	180103	P	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	L	Scarti aliquote campionarie.	UN 3373 Rifiuto MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B, 6.2	6.2 M_B_CAT_B	HP9	non applicabile (zero)	5.200,0	4,3		€ 0,00

ID	CER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	Quantità limitate (esenzione totale)	QUANTITÀ IVI PRESUNTI QUADRIENNALI	PREZZO UNITARIO SOGGETTO A RIBASSO IN GARA in Euro	PREZZO UNITARIO (SENZA IVA)	IMPORTO QUADRIENNALE
84	180103	P	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	S	Attività laboratorio biologia	UN 3373 Rifiuto MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B, 6.2	6.2 M_B_CAT_B	HP9	non applicabile (zero)	2.448,2	4,3		€ 0,00
102	180103	P	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	S	Attività di laboratorio e scarti di aliquote campionarie dove è stato accertata o si presume vi sia stata contaminazione con agenti patogeni che possono causare malattie nell'uomo o negli animali.	UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. 6.2, II <i>Da utilizzare solo in caso di rifiuti ospedalieri o materie infettanti della categoria "A".</i> Vedi Nota 8	6.2	HP9	non applicabile (zero)	20,0	4,3		€ 0,00
85	200101		carta e cartone	S	carta e cartone/ in faldoni					20,0	0,7		€ 0,00
86	200101		carta e cartone	S	carta e cartone/ in contenitori-scatole senza altri materiali (ferro, legno, ...)					9.195,6	0,3		€ 0,00
87	200121	P	tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	S		UN 3506 Rifiuto Mercurio contenuto in manufatti, 8 (6.1), (E) Vedi Disposizioni (D.S. 356)	8 6.1 - Niente se in esenzione	HP5, HP6, HP14 (come da indicazioni assoraee)	5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile	1,0	0,8		€ 0,00
88	200307		rifiuti ingombranti	S	arredi dismessi	rifiuti ingombranti				3.484,0	0,6		€ 0,00

TOT. Quadriennale	0,0
Ribasso	%

<p>Variante ex art. 106 D.Lsg 50/2016 Servizio di facchinaggio</p> <p>Indicare il costo ore uomo per il servizio di facchinaggio (disciplinato all'art. 4 del CSA tecnico) il quale potrà essere attivato a descrizione di ARPAT e fatturato separatamente. L'importo non sarà ricompreso nell'importo di aggiudicazione ma rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.</p>	Euro (IVA esclusa)
---	--------------------